

---

---

## TORNATA DEL 14 LUGLIO 1854

— 50 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Appello nominale — Discussione ed approvazione del progetto di legge per modificazioni alla convenzione colla Società della strada ferrata Vittorio Emanuele in Savoia — Discussione sul progetto di legge relativo alla concessione delle strade ferrate da Alessandria a Stradella, da Acqui ad Alessandria, da Novi a Tortona, e alla cessione dello stabilimento balneario d'Acqui — Osservazioni del senatore Balbi-Piovera — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Replica del senatore Balbi-Piovera — Approvazione degli articoli 1° al 5° e dell'intero progetto — Discussione sul progetto di legge per riordinamento delle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario — Parlano in favore del progetto, ed in ordine principalmente all'articolo 3 i senatori Gioia e Maestri; contro, i senatori Cristiani e Di Castagneto — Obbiezioni del senatore De Fornari — Risposta del ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli 1° e 2° — Incidente in ordine alla discussione dell'articolo 3 — Parlano il ministro delle finanze ed i senatori Cristiani e Collet — Si rinvia la discussione sull'articolo 3 — Adozione degli articoli 4 al 47°.*

La seduta è aperta alle ore 12 1/4 pomeridiane.

**QUARELLI**, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

Alle 12 3/4 la Camera non essendo ancora in numero, si procede all'appello nominale, e risultano assenti i seguenti senatori:

Amprosetti — Bermondi — Billet — Blanc — Calabiana — Cantù — Collet — Colli — Conelli — Cotta — Dalla

Valle — D'Angennes — D'Azeglio Massimo — De Maugny — D'Orta — Gallina — Laconi — Lazari — Malaspina — Musio — Nigra — Pamparato — Picolet — Piazza — Pollone — Prat — Riberi — Ricci Francesco — Roncalli — Rorà — San Marzano — Sella — Serra — Stara — Tornielli — Vesme.

(Durante l'appello nominale entrano vari senatori.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA NUOVA CONVENZIONE COLLA SOCIETÀ DELLA STRADA FERRATA VITTORIO EMANUELE IN SAVOIA.**

**PRESIDENTE.** Trovandosi ora in numero il Senato, a tenore dell'ordine del giorno stato ieri da esso consentito o metterò in discussione il progetto di legge portante modificazione alla convenzione Laffitte per la concessione della strada ferrata *Vittorio Emanuele*. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1537-1552.)

Dichiaro perciò aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Per la natura di essa rimane inteso, come già più e più volte si disse, che nella sola discussione generale si può far argomento di discussione dei capitoli della convenzione annessa; se quindi non si parla della convenzione nella discussione generale, non si possono, quando si passa alla discussione degli articoli, fare eccitamenti ad essa relativi.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, non resta che passare alla lettura degli articoli.

« Art. 1. È approvata la convenzione stipulata il 27 aprile 1854 tra il ministro delle finanze e quello dei lavori pubblici rappresentanti lo Stato e Carlo Pietro Eugenio Laffitte presidente del Consiglio d'amministrazione della compagnia della strada ferrata *Vittorio Emanuele*, e da questa approvata nell'assemblea generale delli 23 maggio 1854, portante modificazione al capitolato di concessione annesso alla legge del 29 maggio 1853. »

(È approvato.)

« Art. 2. La compagnia della strada ferrata *Vittorio Emanuele* è obbligata all'osservanza di tutte le clausole e disposizioni dei regolamenti amministrativi e tecnici annessi alla presente legge, nei quali sono stabilite le norme a seguirsi dai commissari e dagli ingegneri del Governo pel sindacato dei conti, per l'ispezione dei lavori e per la sorveglianza alle spese di qualsivoglia natura. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le spese, quali si sieno, di amministrazione della compagnia, saranno ridotte per modo che non oltrepassino in verun caso la somma di annue lire settanta mila.

« Nel caso che il Governo riscatti dalla compagnia il tratto di strada da Aix a San Giovanni di Moriana, esso non potrà tener conto di qualsivoglia spesa che oltrepassi il limite sopraccennato. »

(È approvato.)

« Art. 4. Se nei termine di sei mesi, a datare dalla compiuta e collaudata costruzione e dall'intrapreso esercizio della strada ferrata, la compagnia, a termini dell'articolo 9 dell'annessa convenzione, rinunci a costruire l'intera rete divisa negli articoli 1 e 2 del capitolato del 20 aprile 1853, il Governo sarà obbligato a riscattarla entro un termine non minore di sei mesi e non maggiore di un anno. »

(È approvato.)

« Art. 5. La stazione d'Aix sarà collocata e costruita per modo che possa essere accomodata alla continuazione della strada al confine del cantone di Ginevra. »

(È approvato.)

« Art. 6. Se la compagnia Laffitte rinunci alla concessione, il Governo promuoverà la formazione di una nuova compagnia che s'incarichi della costruzione di tutta la strada ferrata della Savoia secondo il disegno stabilito colla

legge delli 29 maggio 1853; manterrà ferma la guarentigia del 4 1/2 per cento *minimum* d'interesse sulle somme spese e cederà alla nuova compagnia il tronco da Aix a San Giovanni di Moriana al prezzo pagato pel riscatto.

« La convenzione che sarà stipulata colla nuova compagnia sarà sottoposta all'approvazione del Parlamento. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il Governo è autorizzato, verificandosi il caso previsto all'articolo 9 dell'annessa convenzione, ad emettere una rendita redimibile di lire settecento cinquanta mila al 5 per cento in aumento a quella di creazione dei 12 e 16 giugno 1849.

« Saranno applicabili a questa ulteriore emissione di rendita le stesse regole per la sua estinzione e le altre disposizioni vigenti per quella summentovata dei 12 e 16 giugno 1849. »

(È approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto di questo progetto di legge.

Risultato della votazione:

Votanti . . . . .	54
Voti favorevoli . . . . .	41
Voti contrari . . . . .	13

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DELLE STRADE FERRATE DA ALESSANDRIA A STRADELLA, DA ACQUI AD ALESSANDRIA, DA NOVI A TORTONA E ALLA CESSIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARIO D'ACQUI.**

**PRESIDENTE.** Viene ora, secondo l'ordine del giorno, in discussione l'altro progetto di legge riguardante la concessione delle strade ferrate da Alessandria a Stradella, da Acqui ad Alessandria, da Novi a Tortona, e la cessione dello stabilimento balneario d'Acqui, sul quale progetto di legge e sull'annessa convenzione dichiaro aperta la discussione generale, ed accordo la parola al senatore Balbi-Piovera. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1007.)

**BALBI-PIOVERA.** Nello stato in cui si trova la Sessione, mentre siamo per scioglierci, io credo che sarebbe inutile entrare in lunghe e dettagliate discussioni sopra questo progetto che ci è presentato.

Non siamo presentemente, potrai dire, in piena libertà per poter presentare emendamenti, giacchè la Camera dei deputati non essendo più in numero per poter decidere sulle modificazioni che si potrebbero fare ai diversi progetti di legge, ove ciò si facesse, sarebbe lo stesso che rimandare la legge sino all'apertura della Sessione nuova.

Per questo motivo mi restringerò semplicemente a qualche osservazione, pregando il signor ministro dei lavori pubblici ad avere la bontà di consolare per quanto è possibile quelle popolazioni, le quali speravano con qualche fondamento che nello scegliere la linea si sarebbe provveduto anche al loro benessere.

Secondo quello che io credo, la linea principale, quella che veramente potrei dire europea, e che è nel progetto del Governo, che è stato trasmesso e presentato, come una sola diramazione sopra Novi, la linea, dico, che da Novi porta a Stradella, è una di quelle che, per mezzo della strada del

Governo avrà capo a Genova ed avrà fine in Ancona, raccoglierà con sé tutto il centro d'Italia, tutte le ramificazioni fra la Toscana e la Romagna sopra la Lombardia presso Cremona, ed è la linea per conseguenza principale e più essenziale e la prima dopo quella che il progetto presenta come principale, una vera diramazione, è quella che da Tortona porterebbe ad Alessandria, quel centro di diramazione di tutte le strade ferrate dello Stato.

Questa linea, a parer mio, è stata male scelta, ristretta, per l'angolo formato colla strada del Governo, e nella scelta si sono dimenticate la natura, l'esperienza e la giustizia.

Quando trattasi di tracciare una sola linea, è giusto che si pensi all'interesse generale e a quello delle popolazioni che ne sono colpite; ma quando avete a vostra disposizione il tracciamento di due linee, il dividere il biforcamento un po' più a destra, un po' più a sinistra, e il portarlo sette od otto chilometri più in giù potendo giovare a numerose popolazioni, a molti comuni che hanno presentati dei ricorsi fondati, non sarebbe stato un favore, ma un vantaggio per lo Stato senza disturbare nessuno.

Siccome se si fosse scelta questa linea io sarei stato forse un po' favorito, perchè colpiva i miei possedimenti, io più non ne parlo: lascio all'avvenire a giudicare se si doveva o no seguitare quella linea presentata dalla natura, seguendo la valle del Tanaro, raccogliendo la popolazione delle due ripe, o piuttosto di trapassare un paese assai sterile e poco popoloso.

Pregherò solo il signor ministro dei lavori pubblici di avere la bontà di dirmi perchè nell'accettare l'emendamento fatto alla Camera dei deputati al primo progetto, col presentare nell'avvenire un'altra linea che compensasse parte di quelle popolazioni presentemente abbandonate, perchè, dico, si sia messo 20 anni.

Nel tempo in cui viviamo, tale periodo è un secolo; se invece fosse più breve, terminata la formazione della strada di cui si tratta, se questa società od un'altra formasse quella linea che da un punto qualunque della strada costruita passasse a Castelnuovo Scivria, Sale, Bassignana e Valenza, sarebbe riparato in gran parte per quelle popolazioni il danno che la presente linea loro arreca.

Su questo terreno io sono assai più forte, perchè non temo più che si dica che è un interesse personale, io sono perfettamente estraneo e distante da questa linea e non vi ho più da far niente.

Riguardo all'interesse personale io sono superiore a questo, le mie convinzioni venivano da ben altre ragioni; chi mi conosce sa quali sieno i miei sentimenti: io credeva e credo fermamente che è nell'interesse di Tortona stessa che la linea si scostasse, e che quella provincia fosse dotata di due invece di una strada ferrata: perchè nelle grandi capitali, nei centri di popolazione è la ricchezza che si riversa dal centro al territorio, viceversa nelle piccole città di provincia è la ricchezza del territorio e della provincia che si riversa sulle città: quindi la provincia di Tortona solcata da due strade, da due punti avendo comunicazione facile a tutti i suoi mandamenti, sarebbe in istato di prosperità maggiore che non l'aver l'onore di essere solo un punto di biforcamento della strada, assorbire il favore ed essere capo ad una provincia meno ricca.

Queste sono in gran parte le ragioni che mi hanno mosso a cercare se fosse possibile che non si abbandonassero le popolazioni le quali non hanno la fortuna di essere capoluogo di provincia.

Se il signor ministro dei lavori pubblici prendesse l'im-

pegno nelle trattative colle società anonime che si formeranno, di non vincolare il Governo per 20 anni, di non rimettere ad altra generazione la speranza di avere questa linea che giungerebbe la linea destra del Po, io credo che quella popolazione, o almeno quella parte toccata dovrebbe contentarsi e sottoporsi alla triste sorte di essere allontanata dalla vita e dal movimento delle strade ferrate.

Questo era tutto quello che io volevo dire nella presente posizione in cui si trova il Senato.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro dei lavori pubblici.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Io riconosco nella ferrovia proposta dall'onorevole senatore Balbi-Piovera per Castel Ceriolo, Sale e Castelnuovo Scivria molte condizioni che possono riguardarsi d'interesse generale, epperò sono lungi dal dubitare che l'onorevole senatore nel propugnare questa linea intenda di favorire anche i suoi privati interessi solo perchè la medesima accidentalmente passerebbe pel comune di Piovera. Ma gli farò riflettere che quando si tratta di tracciare una linea di strada ferrata in un paese piano, che non offre rilevanti difficoltà, più o meno ricco di popolazione, di commercio e d'industria, l'operazione non lascia di essere assai complicata, perchè si possono scegliere varie direzioni le quali o per un rispetto o per un altro presentano vantaggi notevoli e molti caratteri d'utilità pubblica.

Fra queste linee che hanno condizioni se non perfettamente uguali, tutte però vantaggiose, il Governo deve essenzialmente scegliere quella che sembra riunire in sé i maggiori numeri d'utilità tanto in linea d'arte, quante altresì per riguardo dell'economia non solo nella costruzione, ma anche nell'esercizio della ferrovia medesima.

Avvertirò che l'onorevole preopinante appoggia una linea per la quale già sono stati presentati al Governo molti ricorsi in favore e molti anche contrari; i primi si appoggiano sostanzialmente a ciò che, a loro dire, la ferrovia proposta dal Governo servirebbe un minor numero di popolazione (circa 50 mila abitanti), in confronto dell'altra linea da essi promossa, che toccando maggior numero di comuni riuscirebbe di più generale vantaggio.

Se non che dai calcoli di questa numerosa popolazione conviene fare molte deduzioni, perchè anzitutto quelli che propugnano la direzione per Sale e Castelnuovo Scivria vengono allegando che essa sarebbe più utile ed opportuna ad una parte delle popolazioni della Lomellina che si trova sulla sinistra del Po, fra cui si cita principalmente il mandamento di Pieve del Cairo; ma basta una semplice ispezione della carta geografica per riconoscere che Pieve del Cairo avrà sempre maggior comodità d'andare alla stazione di Torre Beretti e quindi verso Alessandria o Torino, ed anche per accedere allo scalo di Sartirana quando voglia far capo a Novara ove ha certamente relazioni più importanti che non con Alessandria e coi paesi posti sulla destra del Po, anzichè recarsi alla stazione che si facesse a Piovera od a Sale, risparmiando un chilometro e mezzo e due tutto al più, ma coll'obbligo di attraversare il Po in sito ove non esiste alcun ponte.

Le popolazioni dunque che stanno sulla sinistra del Po non possono essere avvantaggiate dalla linea propugnata dall'onorevole senatore Balbi.

Quanto a quelle che si trovano sulla destra, e fra queste il mandamento di Bassignana ed altri luoghi più vicini al Po, non vi può esser dubbio che abbiano maggior convenienza d'andare a raggiungere la strada ferrata dello Stato

senza nemmeno aver bisogno di attraversare il colle di Valenza per riescire a quella stazione, bastando solamente che arrivino alla fermata di Valmadonna che si è espressamente stabilita in vicinanza della galleria di Valenza.

Diffatti questa stazione ebbe fin dal principio dell'esercizio della ferrovia di Novara un movimento abbastanza notevole, perchè serve al mandamento di Bassignana, od almeno a quella frazione del mandamento istesso che si trova, come dissi, a non molta distanza della fermata suddetta.

Fra le popolazioni poi che possono veramente profittare della ferrovia proposta dal Governo, havvi il comune di Castelnuovo Scivria, che è un cospicuo centro di popolazione e di un discreto commercio, giacchè si dice che al suo mercato accorrono dai circostanti villaggi e campagne viaggiatori e merci in numero considerevole. Questo comune lungi dall'essere, come erroneamente si allega, affatto abbandonato, verrebbe a trovarsi a tre chilometri da Pontecurone, ove si stabilirebbe una stazione secondo il progetto del Governo.

Ora io non comprendo perchè si dica abbandonata quella popolazione, quando alla sola distanza di tre chilometri avrebbe una comoda stazione, da cui volgere verso Voghera o verso Tortona.

Lo stesso dicasi per tutti i comuni ed abitanti circonvicini a Castelnuovo e che accorrono al suo mercato, poichè tutti quelli che ivi si recano percorrendo coi mezzi comuni e sulle vie ordinarie 6, 7 od 8 chilometri, certamente non avranno un gran disagio a proseguire per tre chilometri di più sino a Pontecurone.

Tutto il danno sarebbe limitato ai comuni di Piovera e di Sale; per quest'ultimo però non sarebbe grandissimo il danno, attesochè al postutto esso non sarebbe lontano da Castelnuovo di Scivria che 5 chilometri, e così di 8 da Pontecurone. Certo questa è una distanza alquanto notevole, ma mi pare che quando un centro di popolazione si trova ad 8 chilometri da una ferrovia che gli somministra una pronta comunicazione col porto di Genova e con Torino e con tutte le altre diramazioni che partono da questa strada principale, sì interne che internazionali, mi pare, dico, che sia meno esatto l'allegare che esso trovisi abbandonato e privo affatto d'ogni vantaggio della ferrovia.

Il paese che resterebbe per verità in peggiori condizioni sarebbe Piovera (*Narità*), ma io conosco troppo l'illuminato patriottismo dell'onorevole preopinante per supporre che una siffatta circostanza tanto possa sopra di lui da determinarlo a rifiutare il suo voto al presente progetto di legge.

Fra i motivi per cui il Governo senza disconoscere, lo ripeto, tutti i vantaggi inerenti alla ferrovia per Castelceriolo, Piovera, Sale e Castelnuovo di Scivria, ha preferito la linea per Tortona, havvi pur quello importantissimo di condurre una ferrovia che può dirsi internazionale colla maggior brevità compatibile cogli interessi locali.

Se per andare a Pontecurone si fosse condotta la strada a Castelnuovo di Scivria si sarebbe questa allungata di tre chilometri, differenza abbastanza sensibile sia per la perdita di tempo nelle fermate, che per aumento di spesa. Se si andasse invece a Voghera direttamente, non vi sarebbe quasi nessuno allungamento nella linea principale, ma allora Tortona resterebbe in ancora più triste condizione.

L'onorevole preopinante ha osservato giustamente che Tortona avrebbe pur sempre una strada ferrata che venendo da Genova e diramando a Novi andrebbe per Tor-

tona a Voghera; questo sta. Ma Tortona trovandosi sul mezzo di questa linea per accedere ad Alessandria e per continuare con Torino, colla Lomellina e con tutto il Piemonte, dovrebbe andare a Pontecurone per tornare da Pontecurone ad Alessandria, se la congiunzione delle due linee si facesse a Pontecurone; che se si facesse a Voghera dovrebbe deviare fin là per andare in Alessandria; od in tal caso per minor male dovrebbe andare ad Alessandria passando per Novi.

Io domando se sarebbe conveniente che una città come Tortona, capoluogo di provincia, che ha dirette e continue relazioni con Alessandria capoluogo della divisione, col Piemonte e con Torino, fosse costretta a fare da 20 a 30 chilometri di più per recarsi nei suddetti paesi ove la chiamano di frequente la varietà ed importanza dei suoi più vitali interessi.

Egli è dunque evidente che sarebbe molto più grave il dissesto recato agli interessi non solo di Tortona, ma anche dei paesi vicini, di quello che possano risentirne quelli dei comuni posti alla destra del Po e finitimi alla ferrovia stessa.

Aggiungerò finalmente che il ministro della guerra, quando è stata discussa nella Camera elettiva questa questione, vedendo che si metteva in dubbio la convenienza di andare direttamente da Alessandria a Tortona, sorse per appoggiare fortemente col suo voto la detta linea diretta e disse che sarebbe un grave errore nel rispetto militare non procurare ad un punto eminentemente strategico come quello di Tortona la più pronta comunicazione possibile con Alessandria.

Questo voto aggiunto a tutte le suesposte ragioni che han determinato la Camera dei deputati, varranno, io confido, a decidere anche il Senato a preferire la linea proposta dal Governo a quella propugnata dall'onorevole senatore.

Quanto poi alla speranza che egli vorrebbe lasciar concepire agli abitanti dei paesi posti sulla linea propugnata da lui che, presentandosi una società, le sarebbe concessa una ferrovia che movendo da Valenza andasse per Bassignana e Sale a Castelnuovo di Scivria, devo fargli presente che la direzione di questa strada è fissata dalla legge, e che appunto l'importanza d'assicurare positivamente il passaggio diretto da Alessandria a Tortona ha fatto che la Camera dei deputati non consentisse a lasciare indeterminata questa principale condizione della proposita rete di strade ferrate; solo aderi a che si restringesse il periodo dell'inibizione, di modo che mentre il privilegio di esclusione di altre strade ferrate rivali dura quanto quella della concessione principale, per la ferrovia invece da Valenza per Sale e Castelnuovo di Scivria lo si è ristretto a 20 anni, dopo i quali il Governo ha diritto di concederla ad un'altra società.

Nè ciò toglie che essa possa eseguirsi anche prima, quando sia favorita da importanti interessi, e se ne chiedi la concessione dalla società stessa che imprenderà la linea principale.

E qui osserverò essere impossibile che, esistendo una linea di strada ferrata da Alessandria per Tortona al confine piacentino, si presenti un'altra società che di buona fede voglia eseguire, esercitare ed amministrare separatamente il solo tronco di ferrovia da Valenza per Bassignana e Sale a Castelnuovo. Se vi è compagnia a cui questa linea secondaria possa convenire, la è quella stessa cui il Governo fa la principale concessione. Chè se si trattasse di una società che si metta in campo per far concorrenza

all'altra, e aver il modo di estorquire da quella una qualche somma, io credo che ciò non soddisferebbe al desiderio dell'onorevole senatore.

Per ciò n'è limitata a 20 anni l'inibizione. In questo periodo la società primitiva vedrà se abbia interesse di costruire anche l'altra linea, e allora le sarà concessa. Ma concederla immediatamente, od almeno dichiarare immediatamente che in un breve periodo qualunque potrà farsi ad altri anche la concessione della strada di Valenza per Sale e Castelnuovo Scrvia, sarebbe lo stesso che allontanare ogni società seria dal presentarsi, perchè evidentemente avrebbe timore di una rivalità atta a rovinarla se fatta di buon proposito, e diretta almeno ad incagliare la sua azione, e a serevitare la sua impresa se fatta solo per fine di aggio e per fare qualche lucro.

Per conseguenza prego il Senato a tener ferma la deliberazione della Camera dei deputati.

**BALBI-PIOVERA.** Avrei brevi parole a rispondere al signor ministro.

Come ho già detto, la linea del basso Tortonese io l'avevo abbandonata non per convinzione, ma per forza. Non l'ho accennata che per arrivare a cercar di migliorare la sorte di quella popolazione nel vedere se si potesse diminuire il periodo di venti anni, che a me, forse perchè son vecchio (pel tempo che corre, tempo di progresso e di sviluppo dell'industria, e col bisogno di attività che provano tutte le popolazioni), paiono un tempo immenso.

Del resto io aveva abbandonato del tutto quella linea, e solo l'avevo accennata per veder di arrivare ad un compimento.

Io non credo che il signor ministro sia bene informato della posizione di quei paesi, nè di quelle popolazioni. Egli parla sempre di Castelnuovo Scrvia, che è a 3 chilometri da Pontecurone e a 5 chilometri da Tortona. Ma vi è Sale che è un luogo importantissimo e che di più in questo momento colla costruzione della strada ferrata perde moltissimo perchè è sulla strada che porge in Svizzera, e tutto il commercio del Genovesato con quel paese passa per quel luogo; e questo commercio naturalmente verrà a cessare.

Vi sono poi altre popolazioni sulla riva destra del Tanaro. Vi sono le alluvioni di Cambiò, Grava, Guazzora ed altri paesi, senza parlare di quelli cui accennava il ministro. Ma ciò non importa: io non parlo più della strada, e mi è rineresciuto di vedere entrare nei dettagli della discussione che ha avuto luogo altrove.

Se io avessi sostenuto questa linea, avrei avuto da rispondere qualche cosa al ministro della guerra per le ragioni strategiche, ed anche per le ragioni amministrative.

Le ragioni amministrative di Tortona non sono, a mio credere, un argomento serio, quando da Tortona, capoluogo di provincia, si tratta di corrispondere col capoluogo della divisione, con Alessandria. Ma il capo di divisione esisterà poi egli sempre? Mi pare che già in questo momento ci sia il progetto di togliere le divisioni. Eppoi queste stesse ragioni se debbono valer per Tortona, potrebbero valere per Bobbio, per Voghera, ecc., che pure sono capoluoghi di provincia e dipendenti dal capoluogo della medesima divisione amministrativa.

Ma lasciamo tutti questi argomenti e veniamo semplicemente al principio che è di dare a quelle popolazioni la consolazione di non vedere il Governo impegnarsi per venti anni; nel caso che il progresso dell'industria continuasse

viè più a svilupparsi, il vantaggio di una ferrovia si farebbe maggiormente sentire.

È bensì vero quello che il signor ministro diceva che la impresa di questo piccolo tratto di strada da Valenza ad un punto qualunque della strada principale convenga di preferenza alla società, a cui verrà concessa la costruzione della linea principale.

Un'altra società che si presentasse non offrirebbe gli stessi vantaggi per il servizio, che una sola impresa ed amministrazione: la convenienza di una società concessionaria di tutte le linee è certo maggiore; nondimeno, quando anche fosse fatta da altra società, non potrebbe quella avere che un maggior guadagno, stante che questa piccola linea si discosterebbe dalle proprie, e sarebbe a suo vantaggio il movimento delle popolazioni e del commercio che si stabilirebbe.

Ben diverso sarebbe se si trattasse di una linea parallela ed in concorrenza, ma che non fosse, come questa, sua dipendente.

L'impresa della strada principale avendo vent'anni per decidersi lo farà a suo agio, ed il Governo vincolato non avrà mezzo di spingerla a prendere una decisione, ed è ciò appunto che io vorrei evitare nel diminuire la durata d'un tale favore.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Domando la parola.

**BALBI-PIOVERA.** Al giorno d'oggi non si può più presentare emendamento veruno; la legge dovrebbe ritornare all'altra Camera; epperò io non ne propongo, e mi limito semplicemente ad invitare il Ministero a far sì, se è possibile, che nel contratto che esso farà con la società, che intenderà costruire la strada in questione, l'articolo il quale impegna il Governo a non concedere per vent'anni altre strade sia ridotto a dieci anni, ed allora quelle popolazioni avranno una speranza non tanto lontana di godere del vantaggio di una ferrovia.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Mi pare che l'onorevole preopinante non ha ben compresa la disposizione del capitolato di concessione da lui citata e colla quale il Governo s'impegna a non concedere ad altre società quella strada di cui egli fa cenno.

Questo articolo non esclude punto che se la società medesima che diverrà concessionaria della rete che è in discussione, venisse poco dopo o nell'atto istesso che stipula il contratto, a chiedere anche quest'altra linea, il Governo non possa concedergliela anche subito.

Il Governo, lo ripeto, si è impegnato soltanto a non concederla per venti anni ad altri; perchè non vuole che alla primitiva società sia troppo presto fatta una pericolosa concorrenza; ma se la linea favorita del senatore Balbi presenterà quell'utilità che egli ne avvisa, è assai probabile che l'istessa primitiva società se ne addossi l'impresa, ed il Governo è pronto ad accordargliela.

**PRESIDENTE.** Se non vi ha più alcuno che domandi la parola, io pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi vuol passare alla discussione degli articoli, si levi.  
(La discussione generale è chiusa.)

Si dà lettura degli articoli della legge.

« Art. 1. È autorizzata la costruzione delle seguenti linee di strade ferrate da comprendersi insieme al loro esercizio in una sola concessione:

« a) Linea da Alessandria per Tortona e Voghera a Stradella con diramazione da Tortona a Novi;

« b) Linea da Alessandria ad Acqui. »

(È approvato.)

« Art. 2. È pure autorizzata la cessione dello stabilimento balneario d'Acqui di proprietà dello Stato alla compagnia che si renderà concessionaria delle suddette linee di strade ferrate. »

(È approvato.)

« Art. 3. È fatta facoltà al Governo di concedere la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate di cui all'articolo 1° ed a fare la cessione dello stabilimento balneario d'Acqui di cui all'articolo 2°, sotto l'osservanza dell'unito capitolato. »

(È approvato.)

« Art. 4. Quando però, scorsi due mesi dalla pubblicazione della presente legge, non si fosse ancora conclusa e stipulata la concessione complessiva a termini degli articoli precedenti, il Governo dovrà accettare anche le proposizioni dirette ad ottenere la concessione della sola linea d'Alessandria a Stradella colla diramazione da Tortona a Novi, o la concessione della sola linea da Alessandria ad Acqui coll'annessovi stabilimento balneario di cui parla l'articolo 2°. »

(È approvato.)

« Art. 5. Verificandosi il caso della disgiunzione delle imprese contemplato dal precedente articolo 4°, le concessioni si stipuleranno sotto l'osservanza dei parziali relativi capitolati, che, a cura del Governo, verranno esattamente stralciati dal capitolato complessivo unito alla presente legge.

« Dovrà perciò il Governo determinare, in proporzione della importanza comparativa delle due imprese, il riparto della cauzione, e regolare, in corrispondenza alle disposizioni sancite nel suddetto capitolato complessivo, le rate di restituzione e l'ammontare dei depositi che avranno a rimanere nelle casse della finanza fino al compimento e collaudo delle rispettive linee. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto su questo progetto di legge.

Risultato della votazione:

Votanti . . . . .	59
Voti favorevoli . . . . .	52
Voti contrari . . . . .	7

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIFORMAMENTO DELLE TASSE DI INSINUAZIONE, DI SUCCESSIONE E DI EMOLUMENTO.**

**PRESIDENTE.** Il terzo progetto di legge, sul quale il Senato è chiamato a deliberare, si è quello riguardante la riforma delle tasse d'insinuazione, di successione ed emolumento, sul quale progetto di legge dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 903-905.)

Il primo iscritto si è il signor senatore Gioia, al quale accordo la parola.

**GIOIA.** Io credo, o signori, che, o di raro, o non mai, siasi prodotta alcuna legge la quale abbia mosso intorno a sè tante controversie quanto la presente, o dove le opinioni d'uomini rispettabilissimi apparissero più gravemente e più pertinacemente discordanti.

Nè può suppersi che la discordia si origini da pregiudizii politici, o da passioni di parte; imperocchè queste cagioni che spesso s'intromettono in questioni anche tenuissime, sono qui o escluse o remote; parendomi quasi certo che sia in tutti un solo pensiero di conoscere cioè e di accertare logicamente se certi principii introdotti nuovamente nel progetto che ci sta innanzi, siano o no consentanei a giustizia.

Dunque questo tema vuol essere discusso con molta calma e ritenutezza, e tutto, come suol dirsi, a fil di ragione; perocchè solamente per ragioni può sperarsi di rimuovere o attenuare l'insolito e meraviglioso discordare de' giudizii.

Io dirò pertanto quello che coscienzaosamente tengo per vero, e confido che il Senato vorrà cortesemente concedermi di svolgere il mio pensiero con quella larghezza che è richiesta dall'arduità e dall'importanza dell'argomento.

Non è bisogno, o signori, di ricordare che, avendo noi una patria, e costituendo una società che vuol reggersi da sè, sicura e indipendente, si fa non che giusto necessario che ognuno, il quale faccia parte di questa grande famiglia, sostenga dentro ai limiti di sue fortune una porzione adeguata dei carichi e delle spese comuni.

La quale somma di debito irrecusabile e sacra, se potesse d'anno in anno venir divisa secondo le rendite effettive di ogni cittadino, si avrebbe, come già più volte fu detto, la migliore e la più razionale delle imposte che basterebbe a ogni bisogno e darebbe in giusta misura quello che ora conviene procacciare in mille modi, e con grave dispendio e con molestia non piccola.

Ma poichè questa imposta, semplice ed una, quanto è facile a disegnare teoricamente, altrettanto, per ragioni che tutti sanno, è o impossibile o malagevole ad attuarsi, nè niuna persona ragionevole vorrebbe commettere in essa le fortune e le rendite dello Stato, per ciò si fa necessario di attenersi ai metodi che l'esperienza e l'esempio dei popoli più civili ci additano, se non come ottimi, almeno come più utili e meno lontani da giustizia, e più consentanei ad un buon regime economico.

Materia vasta e complessa, dove entrano tanti elementi e tante considerazioni or diverse, or contrarie, che lo scioglierle o contemperarle in rispondenza ai bisogni ed alle circostanze variabili di ciascun paese è giustamente riputato quasi grado supremo, e suprema prova di civile sapienza.

Se non che, o signori, in mezzo agli elementi svariatisimi ai quali è necessario di aver occhio nell'assetto delle imposte, vi hanno pure alcuni grandi principii direttivi che ne governano e ne dettano le applicazioni più importanti.

Fra i quali principalissimo è questo: che mentre lo Stato con forza ora morale ed ora effettiva assicura e protegge gli averi e le fortune di ciascun cittadino e con opportune leggi indirizza e tutela il successivo tramutarsi dei loro beni, è pur giusto che per l'uno e per l'altro di questi servigi rilevantissimi, nei quali consiste in sostanza il più grande beneficio del vivere civile, possa venire imposta una certa misura di tributi.

La quale, in quanto si riferisce al possesso, che è quotidiano e continuo, conviene che sia annua: donde le contribuzioni fondiariae. Ed in quanto si riferisce alle mutazioni, non può aver luogo se non eventualmente, secondo che esse si compiono e si succedono.

E siccome mutazioni vi hanno di diversa specie, alcune

più ovvie e più consentanee al gius comune, come sono le mutazioni tra vivi, ed altre più gravi, e in qualche modo privilegiate, come sono le mutazioni a causa di morte, verso le quali pare necessario favore e tutela tanto più grande, quanto è meno intimo il rapporto che stringe il defunto al successore, così con giusta ragione potè statuirsi che vi avesse una tassa costante per le prime, variabile per le altre, e più o meno grava, secondo che più o meno remoti fossero i gradi delle parentele.

Dal che si fa evidente come queste tasse, le quali sono tanta parte dei tributi pubblici, si rannodino tutte a un solo principio, e abbiano una stessa cagione di esistere, la tutela cioè e la guarentigia dei dominii e delle relative mutazioni; donde esse prendono un carattere di unità e di medesimezza che non vien meno, quantunque, per la diversa forma de' casi, diverse e modificate ne appaiano le applicazioni.

Ora, o signori, siccome la soluzione de' particolari si vuol cercare innanzi tutto negli universali da cui dipendono, così non mi sarà disdetto di richiamare la questione attuale ad un'altra più generale in cui è veramente come inclusa, se cioè, per rispetto a quel sistema di tasse omogenee ed affini che si impongono, quasi corresponsivo, al durare o al permutare de' possessi, debba assumersi come misura di tassa il valore assoluto delle cose che fanno soggetto sia di possesso, sia di mutazione, ovvero il valore limitato e latente a cui possano ridursi per rispetto alle persone a cui esse appartengano.

Allargati di questo modo i limiti del nostro tema, e sollevata la questione all'altezza che le conviene, io stimo che sarà di gran lunga minore il discordar de' giudizi, e che pochi, sotto forma di regola universale, oseranno difendere che le imposte reali debbano andar scemando in ragione dei debiti di cui siano gravati i contribuenti.

Imperocchè, mantenendoci a questo punto largo di veduta in cui ci siam collocati, sarà ovvio l'osservare che i debiti sono contingenze accidentali e transitorie che toccano le persone, non cambiano le cose. Le quali, sianvi o no debiti, serbano immutato il loro essere ed il loro valore estrinseco, e prendono posto e spazio uguale ed uniforme nel catasto generale dei beni affidati alla tutela pubblica; che a voler immaginare ripartita su tutto il patrimonio sociale la protezione governativa, una stessa quantità sarà richiesta ai beni che abbiano gravame di debiti siccome a quelli di ugual portata che non ne abbiano, onde segue che gli uni e gli altri debbano contribuire allo stesso modo nelle spese comuni; che se fosse altrimenti, andrebbe distrutta ogni base di tributo; che sarebbe come impossibile supputare i debiti nelle contribuzioni che si rinnovano ad anno, difficilissimo in quelle che si pagano al succedere di certi eventi; che dunque, sia per ragion di giustizia, sia per una necessità economica, suprema e indeclinabile, è necessario tassare gli averi secondo quello che appaiono, senza riguardo alle loro occulte ed accidentali diminuzioni. Così si direbbe, io credo, in tesi generale, e così senza contesa si è consentito di fare nelle applicazioni più importanti di questa specie di tasse.

Onde avviene tutt'oggi che se io abbia un fondo del valente di 100,000 lire gravato di debiti per 90,000 ed il mio vicino abbia fondo eguale senza debiti, pagheremo tuttavia entrambi le medesime tasse, quantunque sia certo che la mia rendita utile è minore di nove decimi, e basti appena o forse non basti al pagamento integrale de' tributi.

Ora fatemi ragione, o signori. Se questa tassa prediale,

inusitata in passato, si avesse ad imporre oggi di nuovo secondo gli ordini presenti, quanto campo non si aprirebbe alle declamazioni più eloquenti? Con questo sistema, si direbbe, ogni proporzione è distrutta: il povero paga quanto il ricco: il fisco non distingue dall'uno al dieci. Ecco molti obbligati a pagare al di là di quel che hanno e per quel che non hanno, obbligati, si direbbe con una frase corrente, a pagare per debiti!

Queste e simili cose si direbbero e parrebbero evidenti alle menti superficiali, nè sarebbe senza fatica il combatterle se il lungo uso ed una ragione avvalorata dall'esempio di tutti i tempi non persuadesse che i tributi reali periodicamente rinnovati non comportano alleviamento di tasse se non per cause ugualmente reali che modificano intimamente e perpetuamente il valore delle cose soggette a tributo, ma non mai per quelle che, lasciato intatto il valore venale, costituiscono una gravezza accidentale alla persona del possessore.

Ora, o signori, diamo un'occhiata alle tasse per mutazione tra vivi, dove sarà da notare innanzi tutto che desse s'impongono nominalmente all'acquirente, ma in realtà si prestano dal venditore, il quale prende tanto meno dal suo fondo quanta è la tassa imposta di mutazione. Quello che l'acquirente paga al fisco è parte di prezzo e non altro; onde segue che non dobbiamo occuparci di lui, ma del venditore, ricordando per di più che questi frequentissimamente prende partito di vendere, non per libera elezione, ma per necessità che lo spinge.

Ora anche in questi casi (che il più delle volte, come dicevo, hanno carattere di necessità) pur si ammette senza contrasto che le tasse vengano pagate colla stessa misura, sia che il venditore raccolga tutto il prezzo, sia che non gliene derivi che una piccolissima parte. Onde avviene che se io venda un fondo di 100,000 lire netto di debiti, porto gravezza del 4 per cento sul prezzo che ne ricavo; ma se abbia debiti per 90,000 lire, la gravezza ricade sulle residue 10,000, e tocca al 40 per cento.

Lo stesso avviene precisamente rispetto alle donazioni, che pur sono una specie di successione anticipata tra vivi; imperocchè niuno vorrà negare che chi riceve per tal modo un fondo con 50,000 lire di debiti, ottiene in sostanza la metà di colui a cui pervenisse lo stesso fondo senza debiti. E tuttavia non si fa dubbio che questi e quegli non abbiano a pagare la medesima tassa.

Che più, o signori? Evvi contratto più luttuoso della cessione dei beni che si fa quando il debitore è soverchiato di debiti e dismette ogni suo avere ai creditori? Eppure anche a questa mutazione infelicissima si annette il diritto consueto, il quale si prende in sostanza sui valori assegnati a garanzia de' creditori.

Le quali cose, perchè sancite dall'uso, niuno impugna nè contesta, e come durarono in passato, così non si nega che debbano ancora durare nell'avvenire.

Il che, in altri termini, vuol dire che in una quantità sterminata di casi si ammette senza contrasto l'applicazione del grande principio toccato innanzi, cioè che le tasse destinate a riconoscere il beneficio della guarentigia sociale si misurano dal valore proprio ed apparente delle cose cui vengano applicate, appunto come avviene di tutte le altre tasse di assicurazione che si pagano secondo il valore che chiamerò *esterno* delle cose assicurate, senza tener mai conto dei deprezzamenti cui possano subire nei bilanci privati del possessore.

Che importa infatti che il padrone di una terra, poniamo

di mille ettari, l'abbia ingombra di debiti? Essa però non scema il valore suo proprio, nè occupa meno spazio nella superficie territoriale, nè attrae a sè minor dose di protezione governativa. Donde segue che il servizio restando uguale, uguale convien che resti anche il tributo.

Se fossa altrimenti, i cattivi amministratori sarebbero meglio trattati dei buoni, e verrebbe questa stranissima conseguenza che ammassando debiti di buona o di mala fede si usurperebbe parte della tutela sociale a prezzo minore ed a condizioni più avvantaggiate che non gli amministratori economici e previdenti. La qual cosa lascio pensare se possa essere comportata.

Dunque fu consiglio giustissimo e necessario che nè il tributo fondiario, nè quelli imposti per mutazioni che avvengano tra vivi non si alleviassero per debiti li quali andassero annessi alle cose o possedute o permutate.

Il che stante, tempo è omai, o signori, di domandare perchè questa regola fondata in ragioni si manifeste, e per consenso comune applicata a tanti casi che si rinnovano quotidianamente, abbia a venir meno allorchè si tocchi a quelle mutazioni che non essendo tra vivi, ma a causa di morte hanno evidentemente bisogno di protezione più attiva e più efficace. Imperocchè l'uomo, mentre vive, cogli atti suoi e col concorso della sua volontà pur coopera efficacemente al patrocinio della legge, agevolandone ed assicurandone le applicazioni, ma dopo la sua morte questa cooperazione diretta viene meno, e la società sola convien che assuma totalmente di fare che le volontà di lui o espresse, come nelle successioni testate, o presunte, come nelle intestate, abbiano piena e pacifica esecuzione. Senza di che non si potrebbe impedire che i beni del defunto non cadessero indifesi in balia dei primi occupanti.

Dove, o signori, è pur da notare come il fatto di codesta tutela importantissima si svolga e si operi in modo in tutto uguale a quello che fu notato nelle specie precedenti; imperocchè, come nei casi dianzi esposti, così anche in questo è evidente che per debiti non si scemano le quantità delle cose confidate alla tutela sociale, che il loro valore esterno non si muta, non si muta la estensione: non si restringe lo spazio che occupano nella carta territoriale, e che in conseguenza non può non essere in tutti i casi uguale la tassa che se ne paghi.

Si possono, o signori, produrre delle grandi sottilità per scoprire differenze tra questi casi ed i precedenti, ma è impossibile l'additarne alcuna che sia reale, è impossibile non riconoscere che le stesse ragioni e gli stessi principii valgono con uguale efficacia e per gli uni e per gli altri.

Fuvi taluno che propose già l'idea di ripartire in tasse annue il prodotto che può sperarsi dalle successioni, tenendo modo uguale o analogo a quello che fu tenuto già verso le manimorte; perocchè, si diceva, quella tassa di successione non può venire considerata se non come una anticipazione ovvero una posticipazione di un tributo annuale imponibile sulle terre e sui capitali.

In verità io sono ben lungi dall'accogliere questo concetto; perocchè, ogni altra ragione a parte, mi parrebbe consiglio poco felice gravare i possessori viventi che griderebbero senza conforto, e risparmiare gli eredi che facilmente si consolano incontrando quasi abbracciate insieme e la tassa e l'eredità.

Ma, ove ciò si facesse (che assolutamente parlando potrebbe farsi), vi sarebbe egli dubbio che in tal caso il tributo non potrebbe essere diminuito per debiti che allegasse il possessore? Vi sarebbe egli dubbio che si volessero po-

stergare i principii che giustissimamente s'invocarono e si accolsero in questo stesso recinto allorchè fu discorso delle imposte straordinarie che per le manimorte rappresentavano i diritti insoluti di trapasso e di successione? Ora quello che per consenso comune sarebbe giusto e necessario verso la tassa ripartita per anni come potrebbe non essere ugualmente giusto verso la tassa medesima raccolta sopra punti e ad intervalli più remoti? Dalle frazioni all'intero non può essere sostanziale differenza, nè si può logicamente negare nell'uno quella ragione di giustizia che senza contrasto si confesserebbe nelle altre.

Una sola differenza parmi dover ammettere tra i casi discorsi ad esempio ed il presente; cioè che mentre le tasse consentite per i primi ottennero la sanzione di una consuetudine non contestata, queste che si propongono di nuovo, quantunque non sostanzialmente diverse, non ebbero fin qui la confermazione dell'uso. Donde non voglio negare che può trarsi un'obbiezione che merita di venire considerata. Imperocchè potrebbe dirsi, e si dirà forse: che importa a noi dei vostri principii dottrinali e della vostra tutela governativa? Voi già ne avete fatto e ne fate una ben larga applicazione ad una quantità sterminata di casi, e basta. Nelle successioni non dedurre i debiti ha una durezza speciale e più sentita. Dunque, a parte i principii che aggravano, non dipartiamoci da una pratica che solleva; e poichè fin qui fu costume di dibattere i debiti, conserviamo la pietosa usanza, la quale troverà sufficiente ragione nel consenso e nell'approvazione universale.

Da questo punto di vista gl'impugnatori delle nuove tasse hanno compiutamente ragione. E se fosse prospera la condizione delle finanze, se si potesse colmarne il vuoto con altre tasse che non fossero infinitamente più moleste della presente, non sarei io quegli che per amor d'un principio volessi aggravare la condizione dei contribuenti. Ma poichè l'onore del paese e una necessità inesorabile domandano di accrescere le riscossioni, quanto basti almeno a ragguagliare l'entrata colla spesa, e si affaccia insieme una maniera d'imposta consentanea ad altre già per consenso comune o ammesse o tollerate, io non veggo perchè si debba esitare a porvi mano. Ben confessiamo tutti che se fossero intrinsecamente ingiuste, bisognerebbe respingerle a qualunque prezzo; ma poichè fu provato che non sono tali, non è ragione sufficiente a negarle che non siansi usate mai in passato. In verità anche non fu usato fin qui di avere lo Stato sì enorme peso di debiti. Onde, trapassate le usanze da una parte, si fa inevitabile trapassarle anche per l'altra.

Ma vi è di più; imperocchè, o signori, codeste tasse non solamente sono consentanee a quel principio di ragione che vige e si applica in ogni specie d'imposte reali, non solamente sono giustificate da urgente necessità, ma apportano altresì il beneficio incontestabile d'impedire le disuguaglianze più spiacenti di tutte, quelle cioè che si originano per frode.

E di vero, o signori, è parola presto spedita il dire *si dedurranno i debiti*. Ma quando si tocchi all'atto pratico i dubbi e le difficoltà si affacciano ad ogni passo, e si vede chiaro che in grandissimo numero di casi dedurre i debiti significa commettere una grande ingiustizia.

Vi hanno infatti più sorta di debiti, alcuni reali e che realmente accennano ad una diminuzione di patrimonio. Ma un altro numero, oserei dire non meno grande, sono debiti nominali o nulla più. Ed altri ancora, per combinazioni preparate o casuali, appaiono e non sono.

Il nostro Stato, come sapete, ha lunghissimo giro di con-

fini, e tocca a Francia, a Svizzera, alla Lombardia, ai ducati, alla Toscana. È dunque naturale che gli affari si mescolino e si accavalchino da uno ad altro territorio. Onde avviene spesso che si facciano debiti in Piemonte, dove si ha nome e credito, per acquistare terre fuor del confine, o partecipare a speculazioni ed imprese che vi si facciano. Ora sono debiti questi? Certo il nome lo portano, nè si potrebbe negare di tenerne conto nel computo delle tasse. Eppure sarebbe grande ingiustizia, quando essi rappresentano non una deficienza, ma un mero spostamento di patrimonio.

Più grave fatto, e più esteso, e più continuo è lo acquistare di effetti pubblici o di azioni anonime, per amor delle quali e per speranza di grossi lucri molti non temono di assumere debiti, anche ragguardevoli, i quali appariscono per modo autentico, mentre occulti od occultabili sono quegli altri valori a cui si contrappongono.

È questo, o signori, è tal fatto economico, nuovo o quasi nuovo nel nostro paese, al quale è forza di concedere attenta considerazione. Imperocchè, laddove siano circa a 600 milioni di debito pubblico, e parecchie centinaia ancora di milioni rappresentati da azioni industriali, sia estere, sia nostrali, è fatto infinitamente agevole di operare, con o senza disegno, una diminuzione di patrimonio che non sia punto reale, mentre legalmente è irrecusabile.

Altra schiera non minore di debiti apparenti può venire somministrata dagli stessi ordinamenti ipotecari, senza pur mescolanza di frode esplicita e diretta. Imperocchè sanno tutti come spesso avvenga di estinguere un debito senza cancellare la iscrizione relativa, la quale, durando intatta, nè potendo l'agente fiscale scoprir facilmente l'operata liberazione, rimarrebbe rispetto a lui quasi titolo irrecusabile di debito, donde una indebita diminuzione di tasse. Nè questa può dirsi cosa piccola o rara, quando è continuo il vedere stati ipotecari irti d'iscrizioni moltiformi a cui da gran tempo più non risponde niun debito reale.

Infine, o signori, non sono pur da tacere le frodi tessute a disegno, le quali pur troppo non sono nè astruse, nè difficili. Così, per modo d'esempio, se io voglia lasciare a persona straniera un'eredità poniamo di 100,000 lire, e voglia insieme sgravarla d'ogni tassa, basterà che stenda in favor della stessa un atto di debito per altrettanta somma, a cui darò data certa, sottoponendolo ad insinuazione, e lo serberò indi fra le mie carte. L'erede consapevole dedurrà il falso debito, ed avrà così l'eredità senza nulla pagare, raccogliendo il fisco non altro che l'uno invece del dieci per cento!

Codeste frodi possono combinarsi di mille guise, e pur troppo, elevate notabilmente le tasse, non si ommetterà di farlo: quando nel concetto di molti i tributi sono una specie di lotta tra il contribuente ed il fisco, e lo scoprir, modo di eluderne il pagamento anzi che frode suole nominarsi abilità non biasimevole. Ben sappiamo tutti che questo è un triste e falso concetto, ma il legislatore convien che prenda i fatti come avvengono tuttogiorno, e che a quelli, e non ad altro, acconci le sue disposizioni.

Taccio poi e le ricche mobilie e il denaro sonante e le cento altre combinazioni economiche per le quali (massime nei patrimoni più vasti e più complessi) può facilmente ottenersi che i debiti aperti e noti abbiano compenso in valori che per essere occulti od occultabili si sottraggono ad ogni tassa.

Onde io non dubito di affermare che se si elevassero le tasse e si mantenesse contemporaneamente la deduzione dei debiti, seguirebbe effetto mirabile di scemare, non di

accrescere la rendita dello Stato. Perocchè il maggiore stimolo dato alle frodi, si varie e si facili, divorerebbe largamente il guadagno che avrebbe potuto promettersi dall'aumento, appunto come avviene delle tasse doganali, le quali, trapassati certi limiti, tanto men rendono quanto più sono elevate.

Epperò se si voglia fare cosa utile e seria e sostanzialmente fruttifera, bisogna d'una stessa mano e accrescere le tasse e recidere le frodi possibili. O altrimenti cresceranno queste di modo che si avranno due mali a un tempo: e i balzelli nominalmente cresciuti e non cresciute punto le rendite della finanza.

Dunque riassumiamo: io non accetto la deduzione dei debiti nel computo delle tasse di successione: per la stessa ragione che non la si ammette nelle contribuzioni fondiari; per la stessa ragione che non si ammette nelle mutazioni contrattuali; per la stessa ragione che non si ammette nelle donazioni tra' vivi. Non l'accetto perchè sarebbe eccezione unica ed inesplicabile ad un principio razionale larghissimamente applicato. Non l'accetto perchè è fonte di disuguaglianze e d'ingiustizie; perchè inanima e moltiplica le frodi; perchè tende a profitto assai più de' ricchi che non de' poveri; perchè porge quasi un premio alle amministrazioni trascurate e frodolenti; perchè fa impossibile ogni più onesto aumento di tasse, aprendo di riscontro altrettante e più feconde sottrazioni; perchè infine nega allo Stato il compenso che gli è dovuto per la guarentigia sociale che non scema per debiti di persone, ma si applica alle cose quali sono e quali appaiono nella estimazione comune.

Fin qui, o signori, ho detto di quelle parti della nuova legge che reputo non indegne di approvazione. Ora stami concesso di accennare rapidamente quelle da cui l'intimo mio senso gagliardamente si allontana. Nè già a disegno di proporre emendamenti, che a quest'ora sarebbero altamente inopportuni, ma perchè, se a miglior tempo verranno proposti, possa ad altri ed a me stesso rendere testimonianza che il mio giudizio non sarà allora diverso da quel che sia di presente.

Dico pertanto che reputo non buone e non lodevoli le tasse di successione in linea retta, le quali, se possono venire scusate e temporaneamente accettate per le strettezze dell'erario, non debbono però da questa necessità, speriam transitoria, attingere diritti di cittadinanza permanente e perpetua. Imperocchè da padre a figli, anzi che mutazione, è seguito e continuazione di possesso, il quale, incominciato sovente per via d'opera e d'industrie comuni, si raccoglie ne' figli come cosa in cui già avevano, se non in fatto, almeno in potenza partecipazione di dominio, e sopra cui la legge stessa attribuisce loro per buona parte una ragione non mutabile.

Nelle successioni collaterali si sente e si confessa un mutar di padroni. Ma nelle dirette l'intimo senso ed un dettato di natura che sovrasta a tutte le leggi insegnano che la famiglia non si può scindere, e che non è mutazione apprezzabile il muoversi dei beni dentro i limiti di quella.

Nelle prime ha parte il favore, la fortuna, l'arbitrio del disponente. In queste per contro tutto è necessario e preordinato sia dalle leggi morali e sia pur anco dalle civili che a quelle s'informano.

Laonde, o signori, pur sarà lecito d'invocare fin d'ora tempi migliori, nei quali questa specie di tasse possano venire o totalmente rimosse o grandemente attenuate.

Ma non punto meno di queste tasse, a cui auguro breve

vita, mi offende la esenzione privilegiata di altre specie di beni che, per mio giudizio, non dovean essere sottratti alla legge comune, voglio dire le rendite del debito pubblico, le quali, per non so che ragioni di opportunità e per una troppo paurosa interpretazione dell'editto del 1819 ordinativo del debito pubblico, scamparono con rara felicità fuori del dominio del fisco, ed ottennero, quello che fu negato anche alle più povere eredità, una piena ed assoluta liberazione d'ogni tassa.

Dell'opportunità non intendo ora parlare, perchè è argomento vasto e complessò che mi trarrebbe in troppa lunghezza. D'altronde quello che è opportuno oggi può cessare di esserlo domani. Sicchè da questo punto di vista la esenzione sarebbe evidentemente temporaria e revocabile. Ma ben m'importa di affermare, come cosa a' miei occhi posta fuor d'ogni dubbio, che per l'editto del 1819 non può essere menomato quell'apprezzamento universale delle attività ereditarie da cui si attinge la tassa di successione.

E basta per esserne convinti richiamare le ragioni di quell'editto che furono due: assicurare agli stranieri che i valori che essi ci avessero apportati non avrebbero mai soggiaciuto alle imposte proprie dello Stato, ed assicurare in generale i mutuanti che l'interesse promesso non si sarebbe indirettamente ritolto per via di tributi.

Ora le tasse di successione non toccano gli stranieri in quanto siano possessori di cose mobili, epperò la prima delle ragioni sovra dette rimane senza applicazione. E per la seconda ben si dimostra che non si deve imporre tassa speciale e diretta che turbi o menomi l'interesse ordinario di quelle rendite, ma non si dimostra che non possa essere fatta legge uguale ed uniforme sulle universalità a cui esse appartengono.

Allora esse non vengono tassate come rendite, nè si tenta sovra quelle niuna riduzione sistematica, ma il concetto fiscale s'indirizza esclusivamente a un ente complesso di ben altra natura che sopporta in proprio nome tutte le imposte, senza riguardo alle specialità che lo componano. Che se codeste tasse per lo aggiungersi delle rendite pur si aumentano, ciò non avviene già per disegno o azione diretta, ma per casuale contingenza e per essere queste ultime parte di un tutto, a cui nello avverarsi di certi eventi naturalmente si aggiungono. Il che fa grandissima differenza: altro essendo che un dato valore non possa direttamente venire imposto, ed altro che, trasformato e confuso in una massa più larga, non abbia a subire le leggi di questa, diciam così, tutta nuova ed insolita commistione.

Maggiori parole darei a questo argomento se la nuova legge escludesse perentoriamente i principii sovra esposti, ma poichè la questione di diritto fu lasciata intatta, e la legge si fondò esclusivamente in ragioni transitorie e mutabili di opportunità, così non insisterò maggiormente, rimettendo a più maturi studi nell'avvenire di correggere questa a' miei occhi non giustificata e non giustificabile esenzione.

E per intanto voterò la legge quale ci viene offerta, non perchè sia piacevole, ma perchè è necessaria e perchè, se non si può negare che sia dura, non è però tampoco nè ingiusta, nè irrazionale; la voterò perchè ho fiducia che al dolore del primo assaggio seguirà il compenso inestimabile di aver trovato modo proprio ed efficace al riordinamento delle finanze; la voterò soprattutto perchè essendo nesso sì intimo tra le condizioni economiche e le politiche, temerei che il soccorso di rimedi energici negato alle prime non apportasse detrimento grandissimo alle seconde. Onde io

pur credo che noi accogliendo questa legge, che altri chiameranno impopolare, serviremo ai veri interessi del paese, e daremo prova non dubbia di patriotismo costante ed illuminato.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Cristiani.

**CRISTIANI.** Se io avessi in pensiero di proporre qualche emendamento, avrei creduto opportuno di aspettare che si ponesse in discussione l'articolo 3, a cui esclusivamente si riferiscono le osservazioni ch'io sto per sottoporvi.

Ma siccome tale non è la mia intenzione, e siccome la questione della deduzione dei debiti è quella nella quale propriamente si riassume il sostanziale interesse della discussione, perciò spero che non avrete a male che, qual membro della Commissione appartenente alla minoranza, io m'approfiti della discussione generale per esporvi le principali considerazioni che mi hanno persuaso a scostarmi dall'opinione della maggioranza, e che mi fanno desiderare che la non deduzione dei debiti non si accetti dal Senato qual base permanente e duratura, ma bensì unicamente qual temporario sacrificio agli urgenti nostri bisogni, e col fermo proponimento, tosto che il consentiranno le più prospere nostre condizioni finanziarie, di far ritorno alla base, a parer mio, più equitativa della deduzione dei debiti, sulla quale è regolata la legge che ancor ci governa.

Non entrerò nelle discussioni legali che in altro recinto si sono svolte con tanta profondità di dottrina. Non indagherò quindi qual sia la propria natura delle mutazioni che si operano in via successoria, e se, fatta astrazione delle finzioni legali, l'asse ereditario gravato di debiti non consistere debba propriamente che della parte netta. Non avvertirò nemmeno alle successioni beneficiarie onde riconoscere se nelle medesime l'erede con beneficio d'inventario non si assuma realmente gli obblighi del vero erede che pel residuo attivo dell'asse, e se per la concorrente dei debiti, alla cui soddisfazione si provvede colla vendita di sostanze ereditarie, egli vesta più propriamente il carattere di un semplice amministratore e di liquidatore.

All'oggetto di vieppiù semplificare la discussione, ammetterò di buon grado che nel linguaggio legale una successione opera una traslazione di dominio dal defunto nell'erede, secondo l'energica espressione del foro francese: *le mort saisit le vif*.

Ma dacchè tale sia l'astrazione del principio, ne vien egli la necessità, o dirò meglio l'opportunità di assoggettare al tributo tanto la parte passiva quanto la parte attiva dell'asse cui si succede? Questa è la conseguenza alla quale non mi posso adattare.

Niuna cosa più concorre a generare confusione nelle discussioni quanto gli equivoci, perciò conviene guardarsi dal prendere equivoco relativamente alla portata della parola *principio* di cui si fa uso in materia di tributi.

Dacchè una regola siasi qualificata col nome di principio non ne seguita necessariamente che si debba ad essa attribuire quella forza e quell'impero che nelle scienze esatte sono propri di ciò che chiamasi col nome di principii.

Diffatti in materia di tributi, oltrechè sono ben pochi i canoni fondamentali che sulla scorta del padre della scienza economica si possano innalzare alla dignità di veri principii, per lo più quelli che nell'uso si vanno decorando collo stesso nome non sono che norme speciali che si prendono per basi d'imposte determinate all'unico scopo di procurare l'uniformità della riscossione.

Ora l'applicazione di questa natura di basi di riscossione non è punto obbligata alla necessità di deduzioni emergenti

dalla regola medesima, ma resta intieramente subordinata alle circostanze, e viene, a seconda dei casi, quella maggiore o minor estensione che può meglio conciliarsi colla giustizia, coll'interesse dell'erario e colla posizione dei contribuenti.

Eppertanto nell'applicazione delle adottate basi di riscossione la cosa di cui in primo grado il legislatore si preoccupa non è tanto quella di coordinare le sue prescrizioni in modo che siano la logica e stretta deduzione della base medesima, quanto più veramente quella di ottenere risultamenti e conseguenze che non si scostino dai dettami della giustizia distributiva, e non riescano in pratica troppo gravosi ai contribuenti.

Cosicchè ogni qualvolta egli riconosce che lo sviluppo della sua base lo condurrebbe a risultati siffatti, esso non si ritiene talmente stretto dalla logica necessità di farne l'astratta applicazione che non gli sia lecito ed anzi non gli tocchi il dovere di apportarvi temperamenti che siano più consentanei a quei più alti principii di giustizia a cui è pur d'uopo che si attengano le leggi, anche quelle relative ai tributi.

Percorrendo la serie delle varie nostre contribuzioni, mi sarebbe agevole di trovar esempi della provvida e giudiziosa prudenza con cui il pratico legislatore, applicando le basi di riscossione per caduna di esse adottate, seppe apportare ad esse quei temperamenti che gli parvero consigliati da considerazioni di equità, di giustizia e di pubblico bene, all'oggetto, fra gli altri, di moderare la troppa durezza che avrebbero avuto prescrizioni eseguite con tutta l'asprezza dell'astratta loro base.

Ma, senza scostarmi dalla materia che forma l'oggetto della presente discussione, egli è dalla legge stessa sottoposta alle nostre deliberazioni che desumerò gli esempi di questa natura di temperamenti.

E così in primo luogo, tuttochè la base della legge sia di colpire le mutazioni di proprietà, e tuttochè nelle permutate si operi una duplice mutazione, cioè nondimeno il legislatore, anzichè assoggettarle ad un duplice diritto di mutazione, come l'avrebbe richiesto la stretta e rigorosa applicazione dell'adottata base, ed anzichè assoggettarle nemmeno all'intiero diritto stabilito per le vendite uniche, le ha invece colpite della sola metà del diritto di alienazione.

La moderazione in tal parte del diritto d'insinuazione, qualunque ne sia l'equitativa opportunità, non è meno una eccezione alla base regolatrice della tassa, come lo riconoscere in altro recinto uno dei più valenti sostenitori del progetto.

Del pari in secondo luogo due altre deviazioni sostanziali al principio di essa si rilevano nella parte relativa alla tassa di successione.

L'una sta nella diversità della tassa imposta agli eredi, a seconda delle più o meno strette relazioni di parentela o di affinità dei medesimi al defunto. Tuttochè questa diversità di relazioni non cangi per nulla il carattere della mutazione di proprietà, la quale essendo per tutti uniforme, si sarebbe dovuta assoggettarle ad un diritto proporzionale conforme, per altro il legislatore ha creduto (ben opportunamente, a parer mio) doversi preoccupare del maggiore o minor grado di probabilità che per la diversità della rispettiva loro parentela ed affinità col defunto aveva caduna categoria di eredi al conseguimento della successione.

Un'altra deviazione dal principio è quella che riflette la esenzione che il nuovo progetto accorda a coloro che raccolgono eredità di un valore netto inferiore a lire 1000.

Gli adottati esempi bastano a dimostrare la verità di ciò che accennai qui sovra, che cioè il legislatore non si considera tanto strettamente vincolato dalla logica astrazione della base regolatrice dell'imposta che non si faccia lecito all'occorrenza di scostarsene nell'applicazione, onde farsi carico di quelle circostanze che gli potessero consigliare sia di moderare, sia di aggravare la tassa, onde porla in più giusta corrispondenza colla varietà dei casi.

Ciò posto, la questione non è già quella di vedere se essendosi preso per base di colpire di tassa le mutazioni di proprietà, possa essere cosa logica che siano tassate le successioni tutte, senza distinzione dalle gravate e non gravate da debiti, ma bensì quella veramente se esistano gravi diversità di circostanze e possenti considerazioni, le quali consiglino di applicare a caduna di esse un distinto trattamento che meglio si concilii colle rilevate diversità di condizioni, e meglio corrisponda pertanto ai principii della giustizia distributiva.

Ora posta, come credo che lo debba essere evidentemente, la questione su questo terreno, la soluzione non mi pare che possa formar oggetto di dubbio per sembrarmi che, sia che si badi alle conseguenze che la legge avrebbe per i contribuenti ed alle ripugnanze popolari, la poca opportunità del progetto in tal parte si appalesi all'ultima evidenza.

Ed invero se consideransi in primo luogo i dettami della scienza economica, si vedrà fra essi primeggiare il canone fondamentale in materia di tributi che ogni cittadino debba concorrere ai carichi pubblici in proporzione del rispettivo suo avere.

Ora non havvi argomentazione, vogliasi pur supporre sottile, la quale arrivi a dimostrare che si osservi il canone suddetto assoggettarlo alla tassa l'integralità della successione anche per la parte corrispondente alla passività, e ponendo così l'erede gravato da debiti in una condizione di assoluta ineguaglianza con quella dell'erede libero da ogni passività, e sottoponendo il primo a funesti e talvolta incomportabili aggravii, li quali non consisterebbero semplicemente nell'onere di una tassa crescente a misura della minore proporzione dell'utile raccolto, ma saranno inoltre raddoppiati da altra natura di pesi di cui farò parola qui appresso.

Nè si vada opponendo che sul principio della non deduzione dei debiti sia pur regolata la riscossione di altri tributi, come l'imposta prediale, quella sui fabbricati, come pure la tassa di emolumento e di insinuazione. Imperocchè la condizione delle cose per le dette specie di tributi è ben diversa da quella della tassa di successione, cosicchè le norme adattate a quei generi di tributi non si adattano egualmente al caso delle successioni.

Diffatti l'imposta prediale e quella sui fabbricati non essendo che un prelievo annuo sul prodotto di chi tiene e gode il fondo e l'esistenza di debiti sovra questo non ostacolando il prodotto e non togliendo che esso continui a godersi da chi ne ha il possesso, non doveva apportare cambiamento nella quantità del prelievo.

All'opposto nelle successioni, mentre colui che raccoglie un'eredità libera da debiti entra effettivamente nel pieno ed efficace possesso dell'integrità delle sostanze che la compongono, il possesso di colui che raccoglie un'eredità gravata di passività non si estende che fittiziamente all'integrità di essa, giacchè la condizione a cui è alligato il presente possesso di pagare i debiti implica naturalmente l'obbligo della successiva alienazione (che realmente si ve-

rifica nella massima parte dei casi) di una corrispondente quantità delle raccolte sostanze.

Ora se siavi giustizia distributiva ad assoggettare alla medesima tassa due nature di possesso, la cui efficacia ed integralità sono in una condizione così diversa, ciò è quello che lascio al vostro giudizio di apprezzare.

Del pari non sussiste il paragone che si vuol stabilire tra la tassa di emolumento e quella di successione.

Nel primo caso si è solo a titolo di compenso delle spese che alla società cagiona l'amministrazione della giustizia, che si percepisce una tassa uniforme ed assai modica sull'oggetto in contesa, senza che punto si distingua a che cosa questa si riferisca, se cioè a mutazioni di proprietà, a liberazioni, a guadagni, a perdite, bastando che vi sia contestazione di valutazione perchè sia colpita da tassa proporzionale uniforme.

Per altra parte, siccome questa ricade o sovra ambi i contendenti, od il più delle volte sul vinto, la considerazione di profitto rimaneva naturalmente alla medesima estranea, epper tanto l'esistenza o non di debiti sulla cosa contesa era del tutto indifferente nel calcolo della tassa.

Ma in materia di successione quel tanto che il fisco apprende per sé sulla raccolta eredità, anzichè essere sempre modico ed uniforme come nell'emolumento, va crescendo a misura che sono minori le eventualità che aveva l'erede di raccogliere l'eredità, cosicchè la considerazione della natura dell'acquisto non è cosa che sia indifferente alla fissazione della tassa, epper tanto sull'ammontare di essa non può a meno quindi di grandemente influire la circostanza che l'acquisto sia reale, se deduconsi i debiti, o sia parte fittizia se non si deducono.

Per ultimo, quanto all'obbiezione desunta dalla norma che si segue nella materia dell'insinuazione, è ovvia l'osservazione che se si tratta delle compre e vendite l'esistenza o non di debiti sul fondo venduto è pienamente indifferente, giacchè se rimangono a peso del venditore, non sono computati nella tassa e, se vengono addossati all'acquirente, diminuiscono d'altrettanto il prezzo sul quale solo si riscuote il diritto.

Che se poi si vuol alludere alle donazioni con obbligo al donatario di pagare i debiti, sulle quali il fisco riscuote la tassa anche sull'ammontare della cosa donata corrispondente alle passività, vuoi si por mente che in tale ipotesi la convenzione stata stipulata col mutuo consenso delle parti veste un duplice carattere, quello cioè per una parte di un acquisto a titolo gratuito e per altra parte di un acquisto a titolo oneroso per la concorrente delle passività accollatesi volontariamente dal donatario.

Ora la legge assoggettando al diritto i contratti di compra e vendita, non poteva a meno di assoggettare alla tassa anche le donazioni onerose, giacchè per la concorrente delle passività addossate al donatario le medesime non sono che vere compre e vendite consensuali.

Ma nella materia delle successioni non si verificano analoghe necessità di applicare indistintamente il principio della legge.

Diffatti non essendo in arbitrio dell'erede di accettare l'eredità per la concorrente esclusivamente dell'attivo rilasciandone la parte corrispondente del passivo, l'adizione che egli fa dell'integrità non è punto volontaria come nelle donazioni, ma bensì veramente in certo modo forzata per la parte passiva, e non migliora necessariamente in esso lui, come nel donatario, l'intenzione di fare un acquisto a titolo oneroso della parte delle sostanze ereditarie corri-

spondente al passivo, e non toglie così che il possesso che ne debbe prendere, anzichè avere un carattere duraturo come nelle donazioni, non sia, come succede il più delle volte, che puramente provvisorio e col pensiero di alienarle per la concorrente corrispondente ai debiti.

Non contendo che alcune volte potrà succedere che l'erede paghi del proprio i debiti ereditari, nel qual caso si opererebbe una vera mutazione di proprietà a titolo oneroso, analoga a quella che ha luogo nelle donazioni con accollamento di passività. In simil caso riconosco di buon grado che, nell'ipotesi della deduzione dei debiti, la seguita mutazione sfuggirebbe la tassa.

Ora io comprendo bensì che una naturale previsione fiscale consigli di cercar modo d'impedire che possano sottrarsi alla tassa mutazioni onerose che la dovrebbero scontare, e così, allo scopo di colpire le mutazioni, alle quali le successioni potrebbero aprir la via, non avrei difficoltà di adottare spedienti che tendessero a pareggiare al donatario a titolo oneroso l'erede che ritenesse per sé stesso la parte dell'asse gravata da debiti. Nè sarebbe forse malagevole di trovarne che fossero preferibili al temperamento che si era suggerito in altro recinto, temperamento, la cui proposta tanto giovò ivi a guadagnare al progetto un'apena sufficiente maggioranza, e dei quali poi, passato il pericolo, non si tenne più conto come di un ripiego non più necessario.

Ma se una giusta previsione fiscale può consigliare qualche provvedimento diretto a procurare che non si operino mutazioni che sfuggano la tassa, porto opinione che non trattengasi nei limiti di un'onesta previsione, ma pecchi veramente di eccessiva fiscalità la disposizione, colla quale, onde cautelarsi contro la possibilità di un caso che raramente si verificherà, si assoggetti alla tassa, come acquisto, una parte dell'asse che il più delle volte l'erede non ha nè la volontà, nè la possibilità di conservare presso di sé. Questa disposizione può condurre a conseguenze tanto più gravose in quanto che essa, come l'ho già più avanti enunciato, non assoggetterà anche l'erede ad una tassa fuor di proporzione sull'attivo raccolto, ma gli cagionerà ben altri pesi.

È così nell'ipotesi (la quale per verità è quella che il più generalmente si verifica) in cui l'erede onde soddisfare i creditori ereditari debba procedere ad alienazioni di parte delle sostanze ereditarie, la tassa d'insinuazione per le occorrenti vendite, tuttochè posta dalla legge a carico dell'acquirente, dovrà infatti dal venditore sopportarsi in deduzione del prezzo.

A questo peso vuoi si pure aggiungere quello del pagamento della tassa d'insinuazione per la liberazione che i creditori concederanno all'erede all'epoca della soddisfazione loro.

Per ultimo, se considerasi che l'aprimiento di una successione gravata di debiti è per lo più sorgente di discussioni, e quando massime vi sono interessati minori od altre persone amministrate non può conseguirsi senza l'intervento di persone perite e di agenti giudiziari, senza ricorrere ai tribunali, senza necessità di atti giudiziari, si comprenderà come non siavi possibilità di liberarla dalle passività se non se sottostando ad oneri che arrivano talvolta ad una massa oltremodo gravosa e persino incomportabile, la quale si trovi pure in opposizione con uno dei canoni fondamentali della scienza economica, secondo cui debbonsi ritenere funesti quei tributi pel cui pagamento i contribuenti sono ridotti alla necessità di intaccarne il capitale.

Non farà meraviglia, ove a ciò tutto si ponga mente, che il senno popolare, presso il quale poco valgono le astrazioni legali, e sul quale fanno solo impressione i reali e pratici risultamenti delle cose, abbia manifestato una tanto viva e tanto profonda repulsione contro l'applicazione, vogliasi pure, dir logica, ma ben aspra certamente, di un principio suscettivo di così dure conseguenze.

Già prevedo che mi verrà opposto l'esempio della Francia dove da 60 anni il sistema che in oggi vuoi introdurre da noi ha ricevuto la sua applicazione senza che durante quel lungo periodo di tempo siasene mai (da quanto pare) denunziato il troppo rigore.

Ma oltrechè alla invocata autorità può opporsi quella di altre nazioni, le quali si sono formalmente scostate dal sistema francese, mi pare che non passi analogia tra la condizione nostra e quella della Francia.

Ed in vero, per una parte quanto all'introduzione del sistema vuoi per mente che al momento in cui il medesimo fu approvato in Francia, quel regno era appena sfuggito al più spaventoso pericolo di disfacimento governativo, di cui la storia abbia mai somministrato l'esempio, talchè in quei primi istanti di ricomposizione sociale, la vera ed unica preoccupazione tanto del legislatore quanto del pubblico, quella dovette essere certamente che al Governo, cui si era data la missione di ricondurre il regno a vita meno tormentosa, si somministrassero tutti li possibili mezzi di compiere all'arduo suo incarico, senza che si avesse nè volontà, nè forse agio di andare indagando pel sottile se i proposti mezzi potrebbero nella pratica loro applicazione cagionare individuali gravami.

Per altra parte quanto alla continuata osservanza del sistema adottato nell'anno VII, è ovvia l'osservazione che molti e ben molti anni passarono in Francia, durante i quali non vennero meno le strettezze finanziarie e le popolazioni ebbero campo di condursi via via avvezzando all'imposta; cosicchè non debba far sorpresa, se, allorquando tempi più miti consentirono che si pensasse a migliorare il sistema delle pubbliche imposte, sia succeduto che nè il Governo abbia proposto di moderare una imposta alla quale le popolazioni si erano da lunga mano assuefatte, e la cui riscossione non presentava difficoltà alcuna, nè la pubblica opinione abbianne sollecitato il temperamento, perchè gli aggravii cui apre la via la distribuzione della tassa non verificandosi che isolatamente ed interpolatamente, le lagnanze individuali che avrà potuto sollevare il meno giusto riparto della tassa non saranno giunte a quel grado di universalità di grida di cui si preoccupa la pubblica opinione.

Ora ben diversa è l'attuale nostra condizione, sia perchè qualunque possano essere le attuali strettezze, non arrivano per altro le medesime al segno, come in Francia nell'anno VII, di toglierci la libertà di maturatamente ponderare quei tributi si possano più giustamente stabilire, sia perchè mentre in Francia non eravi sacrificio che non sembrasse leggiero, purchè giovasse alla ricostituzione di un governo più ordinato, all'opposto nello Stato nostro dove sarebbe alquanto diverso il confronto del passato col presente, e dove massime da 30 anni a questa parte è mai sempre stato in verde osservanza la deduzione dei debiti, l'applicazione di un principio più rigoroso non potrà a meno di eccitare una dolorosa impressione.

Non voglio già dire con ciò che la riscossione della tassa sia per incontrare contrasti ed incagli nelle nostre popolazioni, chè ben al contrario niuno è più di me persuaso della ammirabile rassegnazione con cui il popolo piemontese si

adatta ai sacrifici, che richiedono i bisogni del pubblico Governo; solo ho voluto dire che se in Francia, per la specialità delle condizioni in cui versava quel regno, ha potuto passare inosservato nelle abitudini dei contribuenti, non se ne debbe trarre argomento onde lusingarsi che in Piemonte il nuovo principio che si vuol introdurre nella nostra legge fiscale debba essere accolto con quella indifferenza con cui pare lo sia stato in Francia.

A persuadermi il contrario basta, a parer mio, il vivo e profondo sentimento di repulsione che in ogni dove ha sollevata la proposta del nuovo sistema, ed al quale fu estranea ogni preoccupazione di parte.

Non essendo mio intendimento, come già dissi, di proporre emendamenti all'art. 3, stimo soverchio, onde non abusare di troppo della vostra attenzione, di discutere alcune altre obiezioni che si sono fatte al sistema vigente della deduzione dei debiti.

E così cercherò di dimostrare che tale deduzione, stante le cautele a cui è alligata dalla vigente legge, cautele che non pugnano d'altronde coi principii della giustizia, non apre la via a tutte quelle frodi pregiudizievole all'erario, che nella relazione si sono andate e con tanta compiacenza esagerando. Del pari non prenderò ad indagare se la continua osservanza dell'attuale sistema della deduzione dei debiti avrebbe nella realtà delle cose operato sull'ammontare delle riscossioni sperate dalla legge una così sostanziale diminuzione, per cui l'andamento del servizio restasse gravemente incagliato.

Ma poichè il mio scopo non è quello di conseguire sin d'ora la conservazione nella legge del principio della deduzione dei debiti, ma solamente di proporre la via perchè in tempi migliori ne sia accolta la reintegrazione, perciò porrò fine senza più al mio dire, e mi terrò fortunato se le deboli mie osservazioni saranno riuscite a far nascere in alcuno di voi, signori, il pensiero che il principio della non deduzione dei debiti, che il progetto di legge vuol sostituire al contrario principio che da più di 30 anni informa la nostra legislazione fiscale, non presenta tutti quei caratteri di evidente giustizia e di opportunità che al medesimo attribuiscono coloro che se ne rendono sostenitori, e se per tanto avrò alcun poco avvalorato il voto accennato di volo nella relazione, il quale forma la condizione della mia adesione al progetto di legge, il voto cioè che tosto che si saranno migliorate le condizioni nostre, si apporti di bel nuovo alla tassa di successione il temperamento che un sentimento di equità e di giusti riguardi aveva consigliato al patrio legislatore e col quale esso aveva procurato di moderarne nell'applicazione la troppo rigorosa asprezza.

**PRESIDENTE.** Nell'ordine d'iscrizione la parola spetta al senatore Maestri.

**MAESTRI** Signori senatori, le clamorose disputazioni sui debiti che sollevò l'odierno progetto prima di giungere a noi, m'indussero ad indagare quali ne potevano essere le cagioni. Non penai gran fatto a conoscere che quelle erano varie e non solite. La tassa escludente i debiti aggiugne alla sua qualità fiscale quella non meno avversata della novità: la quale, in fatto di tributi, quand'anche portasse nel comune un alleviamento, incontra pur sempre gravi resistenze: quelli a cui giova non la difendono; coloro a cui pesa la combattono e la biasimano.

Ciò è accaduto alla tassa di successione perchè non si ammette la deduzione dei debiti, in contraddizione alla legge attuale, e alla lunga osservanza.

Perciò si sono levate contro l'articolo 3 del progetto le voci di persone dotte e stimabili, da cui hanno preso calore discorsi della moltitudine tratta in errore, e ad avvertire una tassa che o non la riguarda, o le giova come vedremo.

Si è declamato che siffatta disposizione è ingiusta e disumana; non si è dubitato di calunniarla. E in vero, non calunnia l'attribuirle ch'essa impone la tassa ai debiti? In questa supposizione, quando il valore dell'oggetto fosse di 100, e il debito di 50, la tassa non sarebbe presa su 100, ma sopra 150. Il che non è. Tuttavia ciò non lascia di eccitare un pietoso interesse a pro dei debitori, il quale si riflette in odio della legge.

Che la circostanza di venir nuova un'imposta (dico nuova perchè se questa fu qui un tempo, passarono quarant'anni opra la sua abolizione), influisca ad inasprire la contraria opinione, valga l'esempio d'altri paesi, dove la stessa disposizione è antica, e non fu giudicata nè inumana, nè ingiusta.

In Francia è vigente da omai 60 anni e si eseguisce senza querela, e ne' molti rivolgimenti politici, e fra tante riforme di leggi, in tanta mobilità di elementi, soprastette l'essa, nè si pensò a mutarla. In qualche paese d'Italia è pure in vigore da lunghi anni, recatavi colla legge 22 rimaio, anno VII, nè cessata la dominazione straniera, timarono di abolirla i dotti legislatori che ebbero a riorfinarla.

Nel Belgio il contrario sistema non è il risultato di profonda discussione, ma si ammise come compenso alla legge, la quale era astiata grandemente.

Quando pure non avesse altro difetto che di essere ingiusta, certamente non sarebbe stata in più luoghi approvata nè avrebbe conseguito il voto del tempo. Ed io medesimo professo che, qualora credessi che non fosse giusta, non sarebbero nè le angustie del tesoro, nè qualsivoglia più alta considerazione che m'indurrebbe a consentirla. Imperocchè io non ammetto la massima di quell'articolo, il quale separava l'utile dal giusto, dicendo tal cosa essere ingiusta, ma tornar utile alla repubblica.

Queste sono per avventura le estrinseche cagioni che reoccupano gli animi di non pochi contro la legge: ma e difficoltà intime non mancano; dico la gravità della controversia, la quale per sé è sufficiente a produrre la diversità delle sentenze. Io confido nondimeno che l'esame imparziale ed accurato del subbietto, l'esposizione schietta le' principii, e la deduzione logica delle conseguenze ci condurranno a conoscere il vero ed il giusto nella sua semplicità e chiarezza e a purgare la legge dalle taccie che la farebbero meno accetta all'universale.

La proposta legge, benchè sia chiamata cogli antichi nomi di tassa d'insinuazione, di successione, di emolumento, è retta tuttavia da un solo principio, e potrebbe così avere un solo nome, siccome la legge 22 rimaio, *Registrazione degli atti civili e giudiziari e dei titoli di proprietà*. Le tre tasse infatti vengono coordinate sovra basi e regole comuni, come porta il titolo primo.

Divise in fisse e proporzionali, così dispone l'articolo 3°: « La tassa proporzionale è stabilita per le obbligazioni, trasferimenti . . . e per qualunque trasmissione di proprietà, contratto, uso o godimento di beni mobili o immobili che si operi per contratto od altro atto fra vivi o per causa di morte, ecc.

« È dovuta la tassa in ragione dei valori in comune commercio senza deduzione dei debiti. »

L'articolo 64 relativo alla tassa di successione ripete la disposizione medesima.

Il principio delle tre tasse è la trasmissione della proprietà da una persona che se ne spoglia ad un'altra che l'acquista.

Fra gli atti più importanti e frequenti della vita sociale che si compiono sotto l'egida della legge sono certamente i possessi e gli acquisti delle proprietà dei beni. Ora come vi ha un tributo sulla proprietà finchè resta presso il medesimo possessore per la difesa e tutela che le presta la società, egli era razionale e giusto che il potere sociale, che ne garantisce ed assicura l'esatta trasmissione, prelevasse una parte dei valori trasmessi come prezzo di tale servizio.

La proprietà è adunque la base di questetasse, come della prediale. L'una cade sulla proprietà permanente, l'altra sulla proprietà trasmessa.

Tutti sanno che la proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nel modo più assoluto, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti (articolo 439 C. civ.). Ora la tassa colpisce questo diritto che dicesi proprietà, sia di mobili, sia di stabili.

Avendo la tassa per oggetto la trasmissione e l'acquisto della proprietà, doveva essere per lei cosa indifferente il modo, cioè se avvenisse per contratto o per successione, a titolo oneroso, o gratuito. I modi di succedere nelle proprietà o d'acquistarle sono stabiliti dal Codice civile all'articolo 680; e la legge li adotta precisamente.

La qualità proporzionale della tassa è conforme al canone dello Statuto, che i tributi debbono essere in ragione degli averi. L'averi qui è la *proprietà trasmessa*. Ora la legge è appunto in questi termini: *la tassa è dovuta in ragione dei valori in comune commercio*.

Tali sono i concetti razionali su cui riposa la legge, e che ne dimostrano la giustizia.

Il fatto generale che la legge ha di mira si è la trasmissione e l'acquisto della proprietà, l'ingresso nella proprietà.

Le cose sin qui ragionate ci appianano la via a risolvere la questione dei debiti, soggetto precipuo delle mie parole.

Una proprietà trasmessa di beni mobili o stabili, supposti del valore di 100, è gravata di debiti per 50. Si dovranno dedurre i debiti, si dovrà la tassa su 50, o su 100? Rispondo:

Il debito diminuisce egli quel diritto che dicesi proprietà? Quando il possessore contrae un debito, il valore de' suoi beni in comune commercio diminuisce? Se dopo contratto il debito, o il mio diritto di proprietà diminuisce, o i beni valgono meno in comune commercio, certamente si debbono levare i debiti. Ma chi oserebbe asserire che quando io ho contratto un debito (suppongo il più), un debito e con pegno od ipoteca, il mio diritto di proprietà è diminuito, che io non posso godere e disporre della mia casa o del mio podere come prima?

Chi potrebbe sostenere che la mia casa e il mio podere saranno stimati meno, ed avranno meno valore in comune commercio dopo il debito che prima? Se fosse così, sarebbe una nuova e grande sventura l'aver debiti, poichè molti non sarebbero più veri proprietari, cioè muniti del diritto di godere e disporre de' loro beni, e i terreni e le case loro avrebbero perduto del loro valore; ciò che valeva 100, non varrebbe più che 60, o 50, o 30.

Nessuno può ammettere queste assurdità. Se mi direte che il possessore di una proprietà dopo il debito è meno ricco della metà, lo concedo; ma la tassa non cerca quanto uno sia ricco, non cerca la liquidazione del patrimonio, ma il valore della proprietà di cui è possessore.

Ora il debito anche con pegno od ipoteca non diminuisce il diritto di proprietà, nè il valore di essa.

Il debitore ritiene la proprietà del pegno fino a che non abbia sofferta la spropriazione (articolo 2132 C. civ.).

L'ipoteca resta inerente ai beni presso chiunque passino (articolo 2163). Ma la proprietà rimane presso il debitore finchè per gli atti esecutivi ne sia privato nella forma prescritta dalla legge (articolo 2328 e seguenti, tit. *Della spropriazione forzata*). Il debitore può disporre del suo stabile fino alla trascrizione dell'ordinanza di spropriazione (articolo 2344 C. civ.).

È dunque dimostrato che i debiti non diminuiscono nè il diritto che dicesi proprietà, nè il valore dei beni nei quali un tale diritto risiede e si confonde. Dunque la proprietà dello stabile o del mobile rimane la stessa presso il possessore prima della trasmissione, come dopo; il valore venale dello stabile e del mobile non muta nè prima, nè dopo la trasmissione. I debiti non si fondono colla proprietà, nè col valore venale dei beni. Sono un aggravio ai beni, un vincolo, se ipotecari, alla proprietà. Ma la proprietà e il valore venale non sono menomamente diminuiti, o tocchi.

Se dunque la proprietà è la stessa, e il valore venale del fondo è lo stesso, non ostante i debiti, egli è evidente che i debiti sono estranei alla tassa: la quale cade sulla proprietà trasmessa in ragione del valor venale della cosa.

È dunque logica e giusta la disposizione che esclude i debiti, come cosa estranea, nel calcolo della tassa.

Ella è una conseguenza del principio della legge; talmente che la deduzione dei debiti sarebbe una *eccezione*; come osserva l'ufficio centrale nella sua dotta relazione:

« Di fatti, se appo noi, egli dice, nelle leggi del 1821 e del 1831 si fece luogo alla deduzione dei debiti, ecc., ciò si fece in via ed in forma di *eccezione*, talmente che, ove un ordinamento in questa materia tacesse al proposito, l'ovvia sua intelligenza quella sarebbe della tassazione dell'intero asse, senza riguardo alle sue passività. »

I debiti dunque si vorrebbero detrarre per una eccezione. Ma una eccezione è una deviazione dal principio generale; nelle contribuzioni è un'ingiustizia, proscritta dallo Statuto.

Vedremo nel processo del discorso che niuna ragione vi è per iscusarla, e troppe ve n'ha per respingerla.

I fautori dell'eccezione ammettono che non si debbono dedurre i debiti nelle trasmissioni per contratti, e quindi sembrano convenire nella sostanza de' ragionamenti sin qui esposti. Ma esigono che si faccia la deduzione dei debiti nella tassa degli atti per causa di morte. Dicono che il compratore paga la tassa sulla proprietà supposta del valore di cento, perchè riceve cento, di cui paga 50 al venditore, 50 ai creditori; laddove l'erede dovendo pagare il debito di 50, non riceve che 50; e quindi non deve pagare la tassa che sopra 50.

È facile a comprendere che in questo argomento si cela un sofisma. Quando si parla del compratore si considera la *proprietà* trasmessa nel suo valore venale, e quando si discorre dell'erede, non si considera la proprietà trasmessa, ma l'*utile*, o l'attivo netto, ch'egli ne riceve.

Non si scambii la *proprietà* coll'*utile*, e si vedrà che la condizione dell'erede e del compratore è la stessa. Il compratore acquista la proprietà di 100, e ne paga 100 di prezzo, 50 al venditore, 50 ai creditori. L'erede acquista egualmente la proprietà di 100, e ne paga 50 ai creditori, e 50 gli rimangono gratuitamente. Egli dunque acquista la proprietà di 100 come il compratore, ed è in miglior condizione di lui, perchè del prezzo non paga che 50.

Nelle tavole del catasto, al nome del primo proprietario si surroga il nome del successore, sia compratore, sia erede. La proprietà è dello stesso valore per l'uno e per l'altro. Non iscema pei debiti, così per l'erede come pel compratore. Dunque la distinzione è vana.

Tutta l'opposizione che sotto varie forme si fa alla esclusione dei debiti nasce dall'oblio del principio della legge, a cui si sostituisce il principio dell'utile. Ora non è lecito sostituire un principio diverso a quello che informa la legge, senza alterarne tutta l'economia, e incorrere in assurdità. In fatti, se la tassa fosse in ragione, non della proprietà, ma dell'utile trasmesso, il compratore non dovrebbe sottostare alla tassa; perchè quantunque il compratore e il venditore abbiano un vantaggio economico reciproco (altrimenti non farebbero il contratto), tuttavia il vantaggio loro non è calcolabile a danaro, e però non è suscettibile di tassa.

E non dovendo il compratore alcuna tassa, sarebbe distrutto il sistema dell'insinuazione che non darebbe alcun prodotto per le mutazioni a titolo oneroso.

Tale è l'assurdo a cui conduce il principio dell'utile sostituito al principio della legge.

Chè se volessero ammettersi i due principii, dell'utile trasmesso, e della proprietà trasmessa, che è quello che vorrebbero gli oppositori, cadrebbe addosso alla legge il maggiore de' rimproveri che le si potesse fare, quello di avere due pesi e due misure, quello di essere ingiusta.

Ciascuna tassa ha un principio, da cui come corollari discendono le parziali disposizioni della legge che la governa. E il principio è assoluto, senza riguardo ai debiti. Il principio del tributo sui terreni, come sui fabbricati, è la *rendita*, senza deduzione dei debiti. Quello dell'imposta sulle patenti, pel commercio, l'industria, le professioni e le arti liberali è il *profitto* presunto degli esercenti, senza riguardo ai debiti. Quello della tassa mobiliare si è il *valore locativo*, desunto dal fitto *senza alcuna detrazione*.

Ora, per quale privilegio si detrarrebbero i carichi dall'attuale? Perchè si dedurranno i debiti da una tassa *unica e passeggera sulla proprietà che si trasmette*, e va a crescere la fortuna del nuovo proprietario, mentre i debiti non si deducono dalla *proprietà permanente*, soggetta ad una *tassa annuale e perenne*? Perchè si dedurranno da questa tassa, mentre non si deducono da alcun'altra? Sarebbe una eccezione arbitraria ed ingiusta.

Ma qui si recano nuovi argomenti a sostenere la deduzione dei debiti a pro delle successioni e s'invoca la massima: *non dicuntur bona, nisi deducto ere alieno*.

Le massime sono buone regole che guidano rettamente nella materia dove furono introdotte; ma se vogliansi trasportare ad altra materia, invece di essere guide, sono inciampi onde si cade nell'errore. Ora la massima invocata, come tutti sanno, fu introdotta per regolare gli interessi rispettivi degli eredi, dei legatari, dei creditori della successione.

Non può dunque trarsi agli affari di finanza. Che significa essa? Non altro se non che in certe circostanze gl'interessi di quelli che hanno parte nella eredità si debbono regolare sull'attivo netto. Trattasi di stabilire la quota della legittima? Essa deve prendersi sull'eredità purgata dai debiti: *non dicuntur bona, nisi*, ecc. Vi sono legati particolar che eccedono la disponibile? Pagando interamente i legati si offenderebbe la legittima: bisogna ridurli nel limite della disponibile: *non dicuntur bona*, ecc. (POTIER, *Testaments*, pag. 80.)

I beni dell'eredità che erano, secondo la ragion naturale

e civile, obbligati al pagamento dei debiti, quando il testatore vivea, passano all'erede collo stesso vincolo.

Ma qui si muove ancora un'istanza tratta dalla definizione dell'eredità. *Hereditas nihil aliud est quam successio in universum ius quod defunctus habuit* (cioè successione in tutti i diritti ed obblighi). (L. 62, IULIAN. lib. 6°, ff.)

Perciò egli non può accettare l'eredità, senza incontrar l'obbligo di pagare i debiti: obbligo ch'egli assume per un quasi contratto coi legatari e creditori: *non dicuntur bona*. (CHABOT, *Succession*, art. 871.)

Ma non possiamo trasportare questa massima alla legge di finanza, la quale prende la successione come modo di trasmettere i beni, e i beni senza le obbligazioni come vedremo meglio più avanti.

Questa è la risposta alla discorsa massima, non lasciando di osservare ch'essa riproduce la già combattuta sostituzione dell'*utile* alla proprietà.

Occorre qui di premettere che la parola *successione* o *eredità* si usa nella giurisprudenza con tre diversi significati:

1° La successione è un modo di trasmettere e acquistare la proprietà.

2° La successione è l'ente morale che rappresenta il defunto, e succede in tutti i diritti e gli obblighi di lui.

3° La successione infine significa i beni ereditari distinti dall'eredità.

Della prima significazione, cioè che la successione sia un modo di trasmettere ed acquistare la proprietà, è prova l'articolo 680 C. civ. conforme alla regia legislazione: *De modis acquirendi dominium*.

A prova della seconda e della terza significazione addurrò il Pothier, che commenta la citata legge. Così egli della seconda significazione: *est autem successio quadam persona iuris fictitia qua in universum ius defuncti succedit*....

E a prova della terza significazione: *Res hereditaria sunt in hereditate, ipsa vero non sunt hereditates; et etiam si nulla essent corpora hereditatis, hereditas intelligeretur. Est igitur hereditas non ens corporale, sed ens actionis, ens iuris*....

E il Domat (*Lois civiles*): « Une hérédité peut être sans biens. . . . ce mot hérédité est un nom de droit. . . . ainsi un héritier peut avoir ce nom sans aucun profit ou même avec perte. »

Gli opposenti prendono la parola *successione* in questo ultimo significato. Ma non così la legge della finanza (articolo 12).

La finanza, il cui scopo nell'imposizione dei tributi si è di provvedere all'erario, non si rivolge a questo ente morale, a questo nome di diritto, ma bensì ai beni esistenti nella eredità, e distinti da essa. La parola *successione* è usata nella legge come modo di trasmettere e di acquistare la proprietà, e nell'altro significato di beni ereditari, che sono distinti, come si è ora veduto dalle eredità.

Ognun vede pertanto che gli argomenti tratti dalla teorica delle successioni non nuociono al sistema della legge.

Gli opposenti collocano le finanze in una condizione analoga a quella dell'erede, sicchè i diritti rimangono riuniti alle obbligazioni. Ma questo non è: tali diritti ed obbligazioni le sono estranei affatto.

Nel concetto degli opposenti pare che i beni siano inseparabili dai debiti, e che fra essi si faccia una specie di fusione. Ciò succede per regola rispetto all'erede, il quale non può raccogliere i beni senza caricarsi dei debiti. Ma

l'obbligo anche rispetto a lui non è assoluto, dipende dal testatore il dispensarlo.

I coeredi (dicono gli articoli 1098, 1094 C. civ.) contribuiscono fra loro al pagamento dei debiti dell'eredità, secondo la *misura* e nel *modo stabilito* dal testatore.

Dunque la quota d'un erede può essere caricata di tutti i debiti, ed esentata la quota dell'altro. I legati sono per regola immuni dai debiti (articolo 1104), e quindi i debiti restano tutti agli eredi. Ma il testatore può obbligarli al pagamento di qualche debito. Se dunque per volontà del testatore i debiti possono separarsi dai beni, nulla osta a che possa separarli una legge di finanza, e colpire la proprietà colla tassa, niun riguardo avuto ai debiti.

Si obietta che la legge è ingiusta verso gli eredi, perchè uno paga meno dell'altro, nel caso che questi raccolga una eredità senza debiti, e questi ne accetti una eguale con debiti.

Ma l'ingiustizia sparisce ove si ricordi che la base della legge si è la trasmissione della proprietà, e che la tassa è proporzionata al valore dei beni trasmessi.

Non si tratta di vedere chi è più avvantaggiato dei due eredi, ma quale ha pagato più del giusto. Ora l'uno e l'altro hanno pagato il giusto, perchè hanno pagato in proporzione della proprietà trasmessa; hanno pagato una tassa eguale, perchè eguale era il valore della proprietà acquistata.

Se nell'applicazione del principio la tassa riesce più gravosa all'uno che all'altro per circostanze accidentali ed estranee, ciò non accusa d'ingiustizia la legge. Questo accade in tutte le imposte.

Del resto questo erede che paga per esempio la tassa su 100, benchè abbia debiti per 50 trovasi in condizione assai più favorevole del compratore, che ha acquistato un fondo dello stesso valore, cogli stessi debiti. Imperocchè il compratore dovrà cavare il danaro per la tassa dalla sua borsa, mentre l'erede lo trarrà dai 50 che ha di utile nell'eredità. Egli dunque non può lagnarsi se paga di più in confronto di un altro erede la cui successione sia senza debiti; poichè venendo al paragone con un compratore nelle stesse condizioni, egli trovasi di gran lunga avvantaggiato.

È degno di gran considerazione questo vantaggio che ha la trasmissione di proprietà per successione nel confronto di quella che succede a titolo oneroso. E in fatti, un illustre uomo di Stato porta opinione che la tassa dei contratti di compra e vendita non dovrebbe essere maggiore della minima della tassa di successione. E alla ragione di equità egli aggiugne le ragioni finanziarie e le economiche avvalorate da un generoso principio. Il che farà gran meraviglia a coloro i quali credono favorire la causa popolare opponendosi alla deduzione dei debiti quando sien fatti accorti che altamente l'osteggiano.

L'illustre Léon-Faucher, il cui nome non suona male in questo recinto, chiama una inconseguenza della legislazione il gravare più la proprietà trasmessa a titolo oneroso che a titolo gratuito.

« Par une inconséquence de notre législation (qui deviendrait aujourd'hui une injustice) la transmission à titre onéreux est grevée d'une contribution plus forte que la transmission à titre gratuit.

« Il y a là une faute administrative en même temps qu'une erreur économique. En établissant un droit élevé de vente, on rend les mutations plus difficiles et par conséquent plus rares. Le fisc ne recouvre pas par l'aggravation ce qu'il aurait gagné à multiplier les transactions.

« Quant à la propriété elle-même, le préjudice qu'elle

éprouve n'est pas douteux : tout ce qui tend à l'immobiliser la déprécie. Elle ne court pas le risque de tarir, ni d'affaiblir les sources du revenu en élevant le tarif des droits sur les successions; car ici la mutation est forcée.

« Il s'expose au contraire à voir déprécier le revenu quand il surcharge le tarif des ventes. Car les mutations en pareil cas sont purement facultatives. On achète moins volontiers des biens-fonds, lorsque le prix d'acquisition se trouve surchargé de 8 à 10 pour cent au profit de l'Etat.

« En tout état de cause les droits à établir sur les successions, même à leur point de départ, qui est la ligne directe, ne peuvent pas rester inférieurs aux droits qui grèvent les mutations à titre onéreux. »

La legge proposta è in accordo con queste massime (se escludi la linea retta), giacchè la tassa del 5 per cento della trasmissione a titolo gratuito, che è la minima, non è minore della tassa delle vendite; e le altre sono tutte maggiori fino al 10 per 100. Ma i fautori della deduzione dei debiti farebbero più grave la mancanza amministrativa, l'errore economico, come è chiaro, perchè la tassa di successione sarebbe ancora diminuita rispetto a quella dei titoli onerosi.

Essi vanno in senso opposto alla massima dell'egregio economista, fondata sulla giustizia, l'interesse amministrativo ed economico dello Stato.

Essi diminuirebbero grandemente la tassa e quindi il prodotto delle finanze.

Quali poi ne sarebbero le conseguenze? A carico di chi andrebbe l'ingente somma, di cui sarebbero alleggeriti i successori a titolo lucrativo? A carico delle imposte dirette? Non si potrebbe, perchè già sono bastantemente gravate. Verrebbero a carico delle indirette, degli oggetti di consumazione? Allora l'aggravio cadrebbe sulle classi meno agiate; poichè nelle tasse sulla consumazione sono quelle classi che più pagano delle altre.

Perciò il prefato autore diceva che l'imposta sulla successione era dettata da buona politica. E soggiungeva, parole quanto vere, stupende:

« Il n'y a que les Gouvernements aristocratiques qui les repoussent à fin de donner aux grandes familles un caractère de perpétuité qui n'appartient qu'à l'État.

« Un Gouvernement démocratique mentirait à son origine et abjurerait sa foi, s'il admettait ou s'il tolérât de pareils privilèges. »

Ora è privilegio dedurre i debiti dalla tassa di successione, mentre non si deducono dalle altre: privilegio dedurli dal successore, che aumenta la sua fortuna, mentre non si deducono da chi impiega il suo avere a titolo oneroso!

Dagli stessi sentimenti, favorevoli alle classi meno agiate, era animato re Carlo Emanuele IV quando coll'editto 16 marzo 1797, introducendo l'imposta sulle successioni diceva:

« Abbiamo stimato di procurare alle nostre finanze i mezzi di andare scemando il debito loro, che angustia il popol tutto, con una specie d'imposizione che ricade particolarmente sulle persone più agiate. »

E con editto dello stesso di soppriva le imposte che più gravavano le classi più numerose della popolazione.

La tassa dell'insinuazione, che ha per oggetto le transazioni comuni sulle mutazioni di proprietà, fu introdotta fin dal 1610.

Quella della successione riguardando le classi facoltose, tardò quasi due secoli ad uscire; e non fu che quando la luce dell'economia sociale cominciava a mostrare che la

finanza non è buona che nell'eguale partecipazione ai tributi di ogni cittadino, di ogni ordine di cittadini.

A fronte di verità così evidenti non ci si venga a dire che l'imposta sulla mutazione di proprietà per successione cade sulle povere famiglie; mentre per contrario le sgrava di tanto quanto impone alle classi più agiate. Imperocchè egli è pur certo, certissimo, che la legge riguarda le persone che crescono la loro fortuna, e risparmia quelle che poco o nulla posseggono.

Con abbondanza forse soverchia d'argomenti confido di aver posto in piena luce le ragioni che provano giusta e conforme ai dettati della scienza la legge della successione senza la detrazione dei debiti.

La legge è equa, perchè pone la tassa sopra un atto, pel quale il contribuente diviene proprietario e aumenta la sua fortuna. Di tutti i tributi è il più lieve, perchè non è tolto dal patrimonio del contribuente, ma da un patrimonio che a lui è largito. Nè può mai essere pregiudicato l'erede, quando l'eredità fosse assorbita da debiti; poichè egli si può guarentire col beneficio d'inventario.

Il tributo per successione è il meno molesto; poichè si può calcolare con probabilità che il contribuente tutt'al più lo pagherà due o tre volte in tutta la vita; mentre le imposte dirette si pagano ogni anno; e quelle sulle consumazioni ogni giorno.

Il tributo di successione riunisce i requisiti indicati dal fondatore delle scienze economiche. Imperciocchè la tassa cade in un tempo in cui il contribuente raccoglie i mezzi di soddisfarla; il riscuoterla non porta vessazioni fiscali; il suo esercizio è quello che costa meno alla finanza; cadendo sulle classi agiate fa compenso alle gravezze che colpiscono le classi più numerose, cioè la consumazione.

La legge è morale, poichè fomenta lo spirito di risparmio, fonte di ricchezza privata e sociale; ed è stimolo ai padri di famiglia a liberare i loro beni dai debiti e ad astenersi da contrarne di nuovi.

La legge è morale perchè non lascia materia alle frodi, le quali sono seguitate da vessazioni e processi, che fanno gli animi avversi alla pubblica amministrazione. Non vi può essere disposizione meno prudente di quella che pone in mano del cittadino il modo di sottrarsi alla tassa. Di ciò abbiamo fatto una triste esperienza nella tassa sul commercio e l'industria. Così accadrà, come accade quando il contribuente voglia favorire il proprio successore col diminuirgli la tassa: o gli farà una confessione di debito, guarentendosi con una controlettera, o avendo debiti ipotecari, e già pagati, lascerà tuttavia sussistere l'iscrizione della ipoteca.

Questo è il caso che succede frequentissimo, di trascurare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, benchè sia pagato il debito, per evitarne la spesa; sapendosi che l'iscrizione può farsi cancellare ad ogni occorrenza, e che entro tre lustri è cancellata dal tempo. Ciò che succede per non curanza, si farà a disegno.

Si tolga adunque l'occasione alla facile frode di che molti non si fanno scrupolo, nella falsa credenza di non far danno ad alcuno, sottraendosi ai tributi e non pensando che il pubblico erario è la cassa dei poveri.

« .....De tous les patrimoines le patrimoine du trésor est le plus sacré, puisque il est celui du pauvre. » (CORMENIN, Droit administratif.)

Signori, la tassa di successione senza deduzione di debiti della quale ebbi l'onore di parlarvi, è dunque giusta, equa, economica, morale.

Ma a queste qualità essa aggiunge un pregio grandissimo, quello di entrare come elemento nel sistema di riforme che l'illustre presidente del Consiglio ha con tanta ampiezza di concepimento introdotto nella finanza, alla guida dei più generosi e fecondi principii d'economia, attuandoli man mano col coraggio dell'intelligenza, al fine altissimo di condurre l'equilibrio nel bilancio. Io ho fede in quel sistema, e vi ha fede il Parlamento che col suo concorso lo sostiene ed avvalorà; vi ha fede la nazione, che guardando alla sperata meta, non ricusa alcun sacrificio, e ne dà recente e solenne testimonio concorrendo all'acquisto della rendita in tanto numero da oltrepassare il bisogno. L'equilibrio sarà supremo beneficio dopo grandi gloriosi disastri; ma è opera di immensa lena. Il pieno concorso del Senato non mancherà. L'equilibrio apre i forzieri, ed offre i paurosi capitali al lavoro: comunica a tutte le industrie un vivo movimento di emulazione e l'aspetto della floridezza. L'equilibrio scioglie il problema del diritto al lavoro, mostrando in ogni luogo attiva e provveduta la vita dell'operaio.

Il Governo ristora il suo credito: i suoi valori nominali raggiungono il reale o lo sorpassano: l'eccesso delle pubbliche entrate diviene la cassa d'ammortizzazione.

Con questa prospettiva io voto la legge che qual parte di un tutto io reputo quanto giusta, altrettanto necessaria al credito, all'onore, alla potenza e alla prosperità dello Stato.

**PRESIDENTE.** La serie degli oratori iscritti è esaurita.  
**DI CASTAGNETO.** Domando la parola.

**DE FORNARI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Di Castagneto.

**DI CASTAGNETO.** Esordiva l'onorevole senatore Gioia l'elegante sua orazione con dire che ognuno, il quale si riunisce in società deve concorrere secondo i suoi mezzi al benessere della medesima. Questo è l'argomento, credo, il più sodo su cui stabilire la presente discussione.

Sì, o signori, nel riunirsi in società, gli uomini non cercano che il benessere comune, che la comune difesa: le leggi sono fatte per gli uomini, e non gli uomini per le leggi; le leggi si fanno pel benessere dei cittadini, per la prosperità della nazione.

Ora adunque io considero come la migliore quella giurisprudenza la quale, partendo da questa base, regola in tale conformità tutti i diritti dei cittadini.

Non posso tuttavia concorrere col dotto giureconsulto nelle conseguenze che da questo principio egli deduceva.

Discorrendo sui particolari, a lui pare come sarebbe l'ideale perfezione delle imposte quella che gravitasse sul reddito, ma persuaso che in pratica quest'imposta non possa trovare facile applicazione, egli viene poi a stabilire che l'imposta di cui si tratta ha il suo fondamento sia nella tutela che la società accorda alla proprietà, sia principalmente nella mutazione stessa di proprietà.

Signori, io non credo che questo principio possa essere applicabile al caso; io credo che la vera base debb'essere quella che parte dall'articolo 25 dello Statuto, base che pone come vincolo di ugnaglianza tra i cittadini quello d'essere tutti imposti in proporzione dei loro averi.

Ricorderà il Senato come in una precedente discussione relativa a questa stessa legge, trattandosi di un'altra disposizione (sulla quale sarà anche il caso oggi di discorrere) io aveva l'onore di rassegnargli alcuni riflessi che erano in quel tempo combattuti dall'onorevole ministro delle finanze, allora ministro di agricoltura e commercio,

e che furono da voi benevolmente accolti; si trattava, o signori, dell'esenzione delle eredità inferiori alle lire 2000.

Ed io partendo dal principio della proporzione sosteneva non potersi, senza ledere il principio vitale dello Statuto, esentare queste eredità.

Io non cito questo fatto onde valermene a provare che il ministro stesso abbia successivamente dovuto modificare la sua opinione.

No, o signori, sibbene io confesso che dovendo trovarmi nell'arringo con un oratore così distinto, e coll'egregio uomo di Stato in cui concorrono sì preclare doti, certamente non è meraviglia se modestamente cerco di valermi di quei mezzi che soli credo poter opporre a tanta capacità.

Ma il mio assunto è di dirvi che allora io mi fondava sulla proporzionalità: cioè sostenevo che non potessero andare esenti le eredità inferiori alle lire 2000, perchè si sarebbe leso il principio consacrato dallo Statuto con quelle parole, *in proporzione*. Ora avendo io a combattere un'altra disposizione di legge, che io reputo molto più essenziale, ho ricorso alle restanti parole nell'articolo statutario, le quali soggiungono: *dei loro averi*.

Sì, o signori, l'articolo complesso dice: *in proporzione dei loro averi*. Ed io domando se si possa giustamente, razionalmente sostenere che una passività, che un debito sia un avere. Io vi domando se oggi emanasse una legge sanzionata dai tre poteri, la quale chiamasse tutti i cittadini, i quali hanno debiti, a venirli a consegnare e pagare per essi una tassa, se questa legge, dico, sarebbe dalla nazione considerata come giusta, se sarebbe facile ottenerne l'esecuzione. Ebbene, perchè i debiti sono uniti con una successione, perchè i debiti provengono, come si suol dire, a titolo di trasmissione di proprietà, io credo che dessi non compongono un avere, e che per essere debiti sono debiti tanto senza come con la successione.

Stabilito adunque che i debiti non possono costituire un avere, non resta altro motivo a poter giustificare l'assunto sostenuto sia nel progetto quale ci viene presentato, sia con molta eleganza dall'onorevole senatore Gioia, ed anche propugnato dall'onorevole senatore Maestri, se non che una finzione legale, la quale finzione si è introdotta pel solo timore che, esentandosi i debiti, non venga a derivarne un danno all'erario.

A questo riguardo, o signori, io credo che la coscienza vostra sarà unanime a pensare con me, che quello che è giusto è giusto sempre; che quello poi che ha un principio ingiusto in sé, non può da altra considerazione venir giustificato.

Io vi cito parole molto autorevoli, che in questa discussione diceva l'onorevole guadasigilli, ed eccole:

« Quando si tratta di giustizia non si debbe far quistione di opportunità o di convenienza. »

Queste parole mi risuonarono dolcemente all'orecchio, ed io le cito come un felice pronostico che debbono produrre la stessa sensazione nell'animo di voi tutti.

Nella relazione del nostro ufficio centrale, ove io mi trovai colla minoranza, è detto che la tassa colpisce la massa ereditaria, il diritto ereditario, l'*universum ius*, e non una parte soltanto di essa, quella parte cioè che sopravanza alla liquidazione delle passività.

Io non posso ammettere la giustizia di questa disposizione.

Che in principio astratto si consideri in tal modo l'eredità, ciò può darsi nei termini legali; ma che quando si deve venire all'attuazione pratica si possa sostenere sia

giustizia non dedurne le passività, che sono un peso che giungono fino all'erede, e dover questi sottostare al pagamento tanto per quello che riceve, quanto per quello che non riceve, lo chiedo a voi tutti se ciò sia possibile di persuaderlo.

Si parlò di protezione, cioè che le leggi proteggono tanto le proprietà come la trasmissione delle medesime, e che proteggono tanto più la trasmissione inquantochè, essendo defunto il proprietario, conviene che sottentri la forza intiera della legge per poter guarentire quella proprietà, la quale altrimenti si renderebbe subito vacante e sarebbe invasa.

Io osservo, o signori, che la legge accorda la sua protezione alle proprietà, ma che l'accorda in modo ben diverso alle proprietà gravate ed alle proprietà non gravate: imperocchè in quelle gravate da debiti la legge accorda bensì parte della sua protezione all'erede, ma l'accorda pure al creditore che è iscritto con una ipoteca.

La legge riconosce quell'ipoteca, la difende, traccia i modi di subastazione, di espropriazione; dunque non si può dire che quella protezione si limiti all'erede. Favorisce l'erede perchè possa mettersi al possesso dell'eredità che gli appartiene, ma per la parte che appartiene al suo creditore, la protezione della legge si estende a questo affinché avanti ai tribunali possa rivendicare quanto gli è dovuto.

Vado avanti nella relazione e trovo:

« Diffatti la base legale dell'imposizione della tassa nelle mutazioni non è già l'utile che ridondi al contribuente dalla verificatasi trasmissione, ma bensì l'esistenza o natura del titolo o del fatto, in forza di cui si è la medesima operata, astrazione fatta da ogni altra considerazione sul maggiore o minor vantaggio di colui, al cui favore si opera la mutazione. »

Il principio logico è quello di colpire la ricchezza, non la miseria, imperocchè quando in un'eredità ci è assoluta passività, o essa è gravata in modo da non permettere forse che paghino i diritti dovuti all'erario, io non la considero come ricchezza, ma come miseria.

Ora lo scopo dell'imposta sulle successioni quello è di colpire la ricchezza al momento in cui si manifesta, perchè quella ricchezza prima della successione era latente; quando la ricchezza si manifesta, la legge la colpisce perchè trova il segno per riconoscerne l'esistenza.

Ma le leggi, come io diceva, sono fatte nell'interesse della società, e l'interesse della società non può essere diviso dall'interesse dei cittadini.

Dunque non può, io penso, essere interesse della società lo spogliare i cittadini, e pur troppo la legge quale viene proposta è tale che in definitiva farebbe quasi comparire come una grazia, un favore che un figlio possa succedere al padre, o che un testatore possa disporre delle sue sostanze, giacchè volendo far pagare questa protezione ad un prezzo esorbitante, pare che reclaims a sé quasi tutte le proprietà della nazione.

Ed il caso potrebbe benissimo accadere; imperocchè se noi consideriamo un'eredità in linea estranea per cui è dovuto il 10 per cento d'imposta per la tassa, è chiaro che se un'eredità di 100,000 lire fosse gravata di 90,000 o 95,000 lire, non potrebbe l'erede soddisfare alla tassa senza intaccare i propri capitali.

Quando una legge possibilmente presenta tali conseguenze bisogna credere che essa è difettosa nel suo principio, e convien ricorrere ai mezzi per moderarne gli effetti;

questi mezzi si cercano poi nel modificarne l'applicazione, nell'accordare tali o tali altre esenzioni, così che io la credo sempre soggetta ad arbitrio e contraria alle istituzioni che ci reggono.

Dico in verità che meditando sovra tutta la discussione di questa legge, esaminando tutti gli argomenti che furono addotti pro e contro, mi era ingegnato di formarmi un criterio tale da poter votare favorevolmente a questo principio.

Io non mi posi mai in condizione di avversare le proposte che il Ministero viene facendo in tempi così difficili pel migliore andamento della cosa pubblica e per salvare lo Stato dallo squilibrio, il quale può avere tristi conseguenze sul suo avvenire; ma confesso che per quanto io abbia esaminata e da una parte e dall'altra tutti gli argomenti che vennero addotti a difesa di questa disposizione non ho potuto vedere che due verità, cioè da un canto il principio assoluto che *proprietà, che avere, che ricchezza* non esistono dove c'è debito, dove c'è passività; dall'altro canto ho dovuto convincermi che tutti gli argomenti addotti a sostenere questa legge basano o sopra principii legali che io direi piuttosto sofisticici che fondati, ovvero sopra conseguenze le quali io credo non potersi applicare giustamente, come sarebbero quelle che si vogliono dedurre dai mutui, dalle donazioni e dai contratti *inter vivos*.

I principii veri, relativamente alle imposte, li trovai espressi dall'onorevole signor ministro delle finanze, il quale parlando in altro recinto su questo stesso argomento esprimeva così la sua opinione:

Buon sistema d'imposta è quello:

1° Di far sopportare per quanto possibile i pesi equamente e proporzionalmente da tutte le classi dei cittadini.  
2° Di non impedire il progresso della ricchezza, cioè d'intervenire il meno possibile nel fenomeno della produzione.

3° Di far sì che le tasse non impongano al contribuente un sacrificio molto maggiore del beneficio che la finanza ritrae.

Io vi domando se la disposizione di legge che ci occupa possa dirsi riunire questi tre caratteri. Non quello di sopportare per quanto possibile i pesi equamente e proporzionalmente, imperocchè noi vediamo che può accadere benissimo il caso, in cui un erede, il quale lucra un'eredità di 100,000 lire, possa non averne in realtà che 5000, e debba pagare d'imposta una somma eguale a quella che paga colui che lucra 100,000 lire senza nessuna deduzione.

Dunque non può essere equo questo peso, nè proporzionale, dappoichè la legge fondamentale vuole che ciascuno sia tassato in proporzione de' suoi averi.

Questa proporzione sparisce, dopochè uno paga 5 e l'altro paga 10 nella medesima circostanza.

Ma vi ha di più, o signori, e questa considerazione credo non sarà sfuggita a nessuno di voi. Noi od almeno la legge (perchè l'idea del Ministero non era tale) la legge, dico, esenta dal concorrere alla tassa i fondi pubblici.

Dunque possiamo avere un erede il quale lucra un'eredità di 100,000 lire: ne ha 90,000 o 95,000 in cedole e 5000 in capitale e non ha nessun debito; questi non paga il diritto di successione che su 5000 lire; mentre un altro erede nella stessa posizione perceverà solo 5000 lire e pagherà per 100,000.

Io vi domando se questa legge riconosca quei sentimenti di giustizia propugnati sia dall'onorevole guardasigilli che dall'onorevole presidente del Consiglio, e se la coscienza

di noi tutti che votiamo possa esser tranquilla, quando si fanno nascere tali privilegi e tali sproporzioni.

Viene poi il secondo carattere, di non impedire il progresso della ricchezza, cioè di intervenire il meno possibile nel fenomeno della produzione.

Qui, o signori, io vi faccio un altro riflesso. Tutte le tendenze dell'attuale Governo sono giustamente rivolte a facilitare le transazioni, i contratti, le comunicazioni, e più di tutto, come risulta dalle parole dell'onorevole ministro delle finanze, dai suoi atti e dai suoi desideri ripetutamente espressi, a che rendendo libero il commercio si possa venire a far fiorire anche l'agricoltura.

Ora l'agricoltura ha bisogno di capitali: i capitali che si impiegano nell'agricoltura non si possono utilizzare che nel periodo di molti anni, con molte fatiche, con molta perseveranza: un padre di famiglia si troverà costretto a fare un debito per poter tirar partito da una proprietà per quindi poter lasciare un patrimonio competente e discreto da dividersi fra molti suoi figli.

Io chiedo quale tranquillità possa egli ancora avere se incontrando una passività nell'interesse della sua famiglia, egli ha sempre la prospettiva che questa stessa passività gli ridonderà anziché in profitto, in danno.

Non è tanto lontano il momento, in cui l'onorevole signor ministro delle finanze presentava alla Camera elettiva un progetto sul credito fondiario: questo progetto era basato appunto sulla facilità di procurare capitali, e sulla successiva lunghissima sdebitazione.

Tali erano le parole con cui lo presentava l'onorevole presidente del Consiglio alla Camera elettiva:

« Offrire ai proprietari capitali riscattabili a lunghe more, e per mezzo di annue sdebitazioni. »

Di più in quel progetto esiste un articolo, il 67°, ove è detto:

« I diritti d'insinuazione e d'ipoteca a cui potrebbero andare soggetti i contratti colle società di credito fondiario per oggetti contemplati nella presente legge sono convertiti in una tassa o contributo annuo da pagarsi all'erario pubblico da ciascuna di dette società sulla base di 0 12 1/2 per cento sopra l'ammontare dei prestiti effettuati da esse e non estinti. »

Il Governo non si nasconde gli inconvenienti di concedere questa conversione in momenti così critici per l'erario: ma lo reputa una conseguenza logica, una necessità dello scopo a cui tende il progetto, la liberazione cioè della proprietà fondiaria.

Per altra parte se le disposizioni dell'articolo 67 diminuiranno per alcuni anni il provento dei diritti d'insinuazione e d'ipoteca, in definitiva l'erario otterrà un beneficio grandissimo sia per la maggior somma che si preleverà dallo Stato sopra i mutui, sia dal maggior prodotto del bollo, sia dal maggior numero di contrattazioni.

Dunque si vede che conseguente ai principii da lui messi in campo, e perseverante sempre nell'istessa idea per il bene dell'universale, l'onorevole ministro in tutti i suoi atti, in tutti i suoi detti non solamente pone in teoria, ma traduce in fatti la sua idea, sia di far prosperare il commercio, sia di mettere i capitali alla portata dell'agricoltura. Dunque dico, che mentre si vuole mettere i capitali alla portata dell'agricoltura, che si vuole aprire la via di una sdebitazione progressiva, di una sdebitazione in molti anni, pare che sia contraddicente con questo stesso principio quello d'imporre poi un onere su questi stessi capitali quando si trovano riuniti in un'eredità.

Al punto in cui dividesi questa eredità i figli si trovano in una condizione molto meno felice di quanto il padre, essendo alla testa degli affari, poteva disporre perchè fruttasse questo terzo capitale.

Terzo carattere poi del sistema d'imposta si è di fare sì che la tassa non imponga al contribuente un sacrificio maggiore del beneficio che la finanza ritrae.

Ed io dico che il sacrificio è tale che può divenire incompatibile, perchè se la finanza sente un beneficio nel limite della tassa portata dalla legge, l'erede gravato di una somma tale di debiti che copre la tassa stessa, naturalmente sente un danno molto più forte di quello che sia il vantaggio che ne ridonda alla finanza.

Queste considerazioni sono quelle che in massima mi fanno credere non doversi ammettere il pagamento della tassa sui debiti.

Duolmi che combattendo sullo stesso terreno coll'onorevole mio amico il senatore Cristiani, la mia conclusione non sia affatto identica con quella che egli ha presa in considerazione, come egli disse, alle circostanze attuali delle finanze.

Io sono il primo a riconoscere tutta l'urgenza di provvedere alle circostanze delle finanze, tuttavia mentre mi sono ingegnato di provare non essere giusta questa tassa, e che non essendo giusta, nemmeno possa per una considerazione d'alti interessi dello Stato essere ammessa, credo tuttavia che la legge stessa lascia una fondata speranza che non venga questa tassa, anche deducendo i debiti, ad essere inferiore al prodotto cui si proponeva di ricavarne l'onorevole ministro delle finanze.

Egli, se non erro, diceva nell'altro recinto, che se egli avesse potuto da questa tassa ricavare un prodotto di 4 milioni o 4 milioni e mezzo, avrebbe volentieri abbandonata la disposizione relativa ai debiti.

Io sono di sentimento che adottando la legge quale è presentata cogli aumenti alla tariffa, che comprendendo nell'imposta le successioni inferiori a lire 2000, come era portato dal progetto dell'onorevole ministro, non ci allontanerebbe gran fatto dal calcolo che il ministro si era proposto, e forse crederei che anche questo calcolo potesse venire superato.

In tutti i documenti che ci vennero rassegnati io non ho potuto vedere una statistica, un dato abbastanza positivo per argomentare quale possa essere il prodotto della tassa sulle eredità inferiori alle lire 2000. Abbiamo bensì il dato della rendita attuale con questa esenzione, la quale se non erro, la fece salire a 2,400,000 lire.

In mancanza di questo dato io credo poter riprodurre le cifre che già aveva avuto l'onore di presentare al Senato nella discussione relativa a questo stesso punto, e che non vennero dall'onorevole ministro delle finanze in allora contraddette.

Se debbo argomentare dal risultamento del ruolo del tributo prediale, vedo che sopra 857,420 contribuenti sparsi su tutta la superficie dello Stato di terraferma, soli 12,173 pagano al di sopra di lire 100, e 845,251 al disotto; talchè il 68 essendo abbondantemente nei due terzi in relazione con 100, che era la proporzione riconosciuta da autentici documenti nel tempo in cui veniva attuata la tassa delle successioni in Piemonte, il Senato vede a quali conseguenze andiamo incontro.

Lire 1,260,000, colla sproporzione immensa la quale esiste tra li contribuenti primi che pagano al di sopra di 100 lire, che non sommano che a 12,000 e qualche cen-

tinaio, ed 800 e tanti mila che sono al disotto, daranno certamente un prodotto che non possa essere di gran lunga minore di 4,000,000 di lire, stato messo per base dal signor ministro delle finanze.

Del resto io credo che in questa questione molto importante, avendo il Ministero l'aumento della tariffa, la prospettiva della non esenzione delle eredità inferiori alle lire 2000, quale io spererei che possa, per i principii già discussi, e per la stessa proposta fattane nel progetto di legge dell'onorevole ministro, venir accolto dal Senato, le cose saranno condotte al punto che senza pericolo si possa aspettare il risultamento d'un anno, vedere quale sarà il prodotto, e non vulnerare un principio di cui vediamo tutti la somma importanza.

Si aggiunga poi il riflesso che io aveva avuto l'onore di rassegnare al Senato altra volta, e che credo dover mettere in mezzo nuovamente, relativamente alle successioni inferiori a lire 2000.

Queste successioni si possono comporre di mobili, come di stabili, anzi raramente accade che anche nelle più modeste eredità dei contadini non esista qualche stabile il quale debba venire annoverato fra gli effetti della successione.

Ora egli è certo che se viene adottato il principio della esenzione, si intacca essenzialmente la base della perequazione, la base del catasto. Il catasto riposa sopra la perequazione generale, in modo che nessuno possa essere esente da questa imposta, cosa che è così vera, che tutti loro signori conoscono come si danno dei ruoli di qualche centesimo di lira, e che a nessuno è mai venuto in mente di trovare ingiusto questo riparto, a motivo che, dovendo le imposte gravare in proporzione degli averi, ciascuno che abbia un avere deve essere tassato.

Ora, se viene ad essere esentata l'eredità di lire 2000, e che venga per conseguenza ad essere immune da questa tassa uno stabile il quale appartiene ad una eredità di tal natura, egli è certo che anche questo principio inconcusso, su cui riposa la base delle imposte territoriali, verrebbe ad essere sconvolto.

Per queste considerazioni adunque io credo essere il caso di non ammettere la non esenzione dei debiti contemplati nell'alinea dell'articolo 6; sanzionando del resto la legge che viene proposta senza alcuna esenzione alle eredità inferiori alle lire 2000, e vedere ne' suoi risultamenti quale sarà il prodotto che possa produrre all'erario.

Amnesso poi che questa tassa non possa ancor giungere alla somma cui il Ministero crede aver d'uopo di disporre per l'urgenza delle finanze, io credo che allora possa ancora essere oggetto di seria meditazione, se la tassa dell'1 per cento imposta sulle eredità dirette non possa essere elevata ad 1 1/4, somma che mi è avviso potrebbe essere valevole a coprire la differenza che nasce dal togliere o non togliere le passività dalle successioni.

Qualora l'onorevole ministro abbia qualcosa in contrario a questa mia proposta o almeno i suoi argomenti non giungano a far nascere la convinzione nell'animo mio, mi riservo in progresso di esporre ancora quelle altre osservazioni che potrebbero essere del caso.

**PRESIDENTE.** Accordo ora la parola al senatore De Fornari.

**DE FORNARI.** Sarò brevissimo, e non anticiperò, io, sulla discussione dell'articolo 3° del progetto, temendo di violare il sistema regolamentario, mentre dura la discussione generale, con riserva di trattarne quando si passi

alla votazione degli articoli. Ben sottoporre ora al Senato ed al Ministero qualche osservazione ed obiezione sulla economia della proposta legge, la quale ne cumula meno opportunamente tre su altrettante imposte e relative tariffe, che hanno bensì talune norme comuni, ma versano sopra oggetti differenti e s'informano a principii rispettivamente propri; perciocchè, segnatamente alla imposta sulle successioni, non reputo io applicabile appunto la disposizione dell'articolo 3°, escludente la deduzione dei debiti, applicabile bensì alle altre, forse per queste pure con qualche non avvertita eccezione.

Infatti, se non m'inganno a partito, con molti altri ben diverso è il caso della successione, che è un composto di attività e passività che si elidono reciprocamente, sicchè materia imponibile non vi sussiste se non in residuo d'attivo, seppur ne rimane, a differenza degli atti soggetti ad insinuazione e ad emolumento, i quali se vi si incontrano complicati debiti, essendo questi personali ed a carico delle altre sostanze dell'individuo soggetto a tassa, lasciano intatto l'utile contemplato come soggetto di essa tassa.

Frattanto di questa cumulazione delle tre imposte nella stessa legge e parificazione di applicazione, si prevalsero prematuramente i colleghi preopinanti a discutere l'articolo 3°, e i propugnatori della non deduzione abilmente se ne giovarono a mantenerla nelle successioni, come nelle due altre maniere d'imposta, non distinguendo le diverse materie ed applicabili ragioni.

Tutto ciò che è stato detto in questo senso già così vi si appalesa, signori, come basato sopra erronee supposizioni, e meglio vi apparirà tutta l'ingiustizia, l'iniquità di quell'articolo terzo applicato alle successioni, quando se ne riprenda appositamente la discussione.

Codesto articolo che ha sollevato e solleva tanta contraddizione, sortito a stento, come è noto, incolume dalla Camera elettiva, viene, fra rimostranze e voci di sorpresa, e talune quasi d'indignazione, pericolante com'io penso, al Senato, e non si appoggia in questi esordi che alla confusione cui accennai dei principii applicabili alle tre cumulate leggi d'imposta; onde mi viene in mente d'applicargli il verso dell'Epico nella descrizione dell'ultima pugna d'Argante:

Nuev' arte di salvarsi gli sovvenna.

Codesta cumulazione è infelice e causa di fuorviare la discussione. Tornando a questo che era il soggetto delle osservazioni che io mi son fatto a sottoporre al Senato ed al Ministero, come parte propriamente dell'attuale discussione generale, dico che ad ogni modo, è legale, e sotto ogni riguardo conveniente, il separare le tre imposte o almeno quella di successione, in distinte proposizioni o discussioni e votazioni; e n'è la riprova il riflettere che così cumulate, mentre l'una può riuscire suscettibile di una sorte diversa dall'altra, il Parlamento è costretto nello squittinio, e tanto peggio a questa affrettata e contrastata discussione stretto a sancirle o rigettarle tutte insieme.

Anche a queste cause primordialmente dichiaro che voterò contro il progetto.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola.....

**CAVOUE,** presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Dirò due parole. Il principio della legge non essendo stato impugnato che dall'ultimo oratore, io non credo opportuno di entrare nella discussione generale del sistema che ora è sottoposto alle vostre deliberazioni, poichè, facendo astrazione dal discorso dell'onorevole senatore De Fornari, tutta

la quistione si è raggirata intorno alla non deduzione dei debiti, cioè alla massima deduzione stabilita nell'articolo 3°.

Siccome probabilmente la discussione dovrà ricominciare in occasione di quest'articolo, io credo risparmiare il tempo prezioso del Senato, rimandando la risposta che intendo di fare agli onorevoli oratori che hanno impugnato questo principio all'occasione dell'articolo 3°.

Solo mi restringerò fin d'ora a rispondere all'appunto mosso alla legge dall'onorevole senatore De Fornari, quello cioè d'aver riunito in un solo progetto tre leggi che egli crede assolutamente distinte.

In verità, se questa legge aveva un pregio che poteva compensare gli inconvenienti che da aggravii di tasse risultano, era il pregio di semplificare straordinariamente l'attuale legislazione sulle leggi fiscali, e di stabilirle sopra basi uniformi e comuni.

Ed invero, in quest'opinione sono stato confermato non già dal parere degli oratori e dei pubblicisti che hanno sostenuto il progetto ministeriale, ma altresì dall'opinione di tutti coloro che l'hanno combattuta, salvo l'onorevole senatore De Fornari.

Nell'altro ramo del Parlamento ove questa legge fu lungamente e vivamente combattuta, si riconobbe come un pregio l'aver (se mi è permesso di servirmi di una parola che non so se abbia già diritto di cittadinanza) codificato la materia relativa alle tasse che si pagano sulla mutazione delle proprietà.

L'onorevole senatore De Fornari ha cercato di provare che le tre tasse di cui questa legge si occupa riposavano sopra un principio assolutamente diverso; noi crediamo invece che tutte e tre poggino sul medesimo principio e sono tasse stabilite sopra un atto che non si può compiere senza l'intervento della società; intervento per il quale la società impone un corrispettivo, cioè l'atto della mutazione di proprietà.

Io capisco che alcuni oratori abbiano sostenuto che non fosse opportuno lo stabilire la tassa di successione a ragione del trapasso della proprietà, ma nessuno ha contestato che tanto nelle successioni, quanto negli atti sottoposti all'insinuazione non vi sia trapasso di proprietà.

Si può, lo ripeto, discutere sul modo di applicare la tassa, ma sulla natura dell'atto mi pare che non vi sia possibilità di discussione; quindi prenderò in grande considerazione le obiezioni che l'onorevole senatore De Fornari, non che alcuni dei precedenti oratori hanno mosso contro l'applicazione della tassa ad una speciale natura di trasmissione di proprietà, ma non posso menargli buona la ragione che si sia commesso un errore contro la logica, che si sia fatta cosa non opportuna restringendo in un solo codice tutte le disposizioni fiscali relative agli atti di trasmissione di proprietà.

Dopo queste brevi parole, non ho che a ripetere, che mi riservo all'occasione dell'articolo 3° ad indicare i motivi che hanno indotto il Ministero a proporre questa disposizione cotanto censurata, e che l'inducono tuttora, ad onta dei gravi argomenti in questo recinto adottati, a persistere nella già emessa opinione.

**PRESIDENTE.** Prima di chiedere al Senato il suo voto sulla chiusura della discussione generale, io debbo giustificarmi di un tacito rimprovero che forse sorgerà nel cuore di qualcheuno, di avere, cioè, il presidente permesso che la discussione che doveva essere generale, siasi quasi esclusivamente aggirata sull'articolo terzo.

Questo accade sempre quando le leggi hanno in sé tale

impronta di saviezza e di coordinamento ben inteso, che le difficoltà che possono sorgere nell'approvazione non mirano già al sistema od al concetto generale della legge, ma piuttosto a qualche punto individuale; e siccome questa legge ha un sol articolo che può portare un dissidio di opinione nella Camera, o questo almeno è fra gli altri sopraeminente, perciò io prevedeva giustamente che nella discussione generale non si sarebbe propriamente parlato che di ciò che forma la preoccupazione di tutti gli spiriti.

Io non credo però che siasi così sprecato il nostro tempo, giacchè sono persuaso che la prudenza e la saviezza degli oratori, i quali hanno già parlato, farà loro conoscere che non hanno sicuramente nella discussione particolare a replicare gli argomenti medesimi che ebbero luogo in quest'aula nella discussione generale. In conseguenza è mio pensiero che la misura del tempo sia eguale, sia che questi argomenti abbiano avuto luogo prima, sia che avessero dovuto aver luogo dappoi.

Intanto chiedo alla Camera di voler chiudere la discussione generale.

Chi vuol passare alla discussione degli articoli si levi.

(La discussione generale è chiusa.)

Siccome nei due primi articoli non è accaduta la menoma osservazione, perciò comincio a metterli ai voti.

« Art. 1. Le tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario sono coordinate, e saranno percette sulle basi e giusta le regole determinate nella presente legge. »

**CATALDI.** Proporrei di rimandare la votazione di questo articolo dopo quella dell'articolo 3°.

**PRESIDENTE.** Per qual motivo?

**CATALDI.** Perchè il primo articolo contiene le basi della legge.

**PRESIDENTE.** Ma queste basi di legge non potranno chiamarsi tali, se non dopo che saranno approvate. Perciò non vedo nella votazione del primo articolo alcun impegno per il Senato ad approvare gli altri articoli.

**CATALDI.** Mi pare che alla Camera dei deputati si fosse proceduto nel modo da me proposto. Ma non insisto....

**DE FORNARI.** L'approvazione di quest'articolo è appunto quella a cui si opporrebbe in certa maniera l'osservazione che ho fatto.

**PRESIDENTE.** Ebbene, ella potrà negare il suo voto, ma non può impedire che si metta in votazione l'articolo e che gli altri possano dargli la loro approvazione.

**DE FORNARI.** Mi parava che il signor ministro delle finanze si era riservata la parola e....

**PRESIDENTE.** Ha già risposto; si è riservato a parlare sull'articolo 3°.

Se non vi ha altra osservazione, rinoverò al Senato l'invito di votare l'articolo 1°.

Chi approva l'articolo 1° si rizzi.

(È approvato.)

« Art. 2. Le dette tasse sono proporzionali o fisse. »

(È approvato.)

« Art. 3. La tassa proporzionale è stabilita per le obbligazioni, liberazioni, condanne od assolutorie, collocazioni o liquidazioni di somme o valori, e per qualunque trasmissione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili che si operi per contratto od altro atto fra vivi o per causa di morte, o per sentenza od altro atto giudiziale.

« È dovuta in ragione dei valori in comune commercio, senza deduzione di debiti e nelle quotità rispettivamente

stabilite nella tariffa annessa alla presente legge, di cui essa fa parte integrante.

« È regolata in ragione di venti in venti lire sui detti valori. Ogni frazione sarà computata per lire 20.

« La tassa proporzionale non sarà mai minore di una lira per ciascun atto, quand'anche il valore risultante dagli atti importasse una tassa minore. »

Proporrei alla Camera di votare il primo paragrafo di quest'articolo, sul quale non si fece alcuna osservazione, e di aprire quindi la discussione sopra gli emendamenti, di cui i successivi paragrafi di questo stesso articolo sono stati argomento.

**CRISTIANI.** Mi pare che per guadagnar tempo si possa lasciare in sospenso l'articolo 3°, come si fa qualche volta che si rimanda alla Commissione un articolo affinché possa preparare qualche modificazione, e intanto si continui la discussione sugli articoli rimanenti.

**PRESIDENTE.** Mi adatto tanto più a questo suggerimento, in quanto che la discussione dell'articolo 3° esige mente serena e fresca; ed in questo momento, dopo una discussione di 5 ore, mi pare che l'attenzione del Senato è già logora, per conseguenza, se esso crede, passerò all'articolo 4°.

*Alcune voci.* A domani! a domani!

**PRESIDENTE.** Allora sospendere definitivamente....

*Alcuni senatori.* No! no!

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze.** La discussione dell'articolo 3° sarà lunga.....

**COLLER.** Dunque si rimandi a domani.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze.** Domando la parola.

Io sono agli ordini del Senato; ma forse sarà nell'intenzione di molti che la legge venga discussa e votata nella tornata di domani, e non so se rimandando tutto a quella tornata si avrà tempo di sbrigare la legge, la quale ha 116 articoli, senza tener conto della tariffa che ne ha anche un numero estesissimo.

Per guadagnar tempo si potrebbe dar lettura degli articoli successivi, e se qualcheduno ha obiezioni a fare, non mi oppongo a che si rimandi a domani. Questa proposta è subordinata a che non vi sia opposizione di sorta.

**COLLER.** Il ministro vorrebbe che si mettessero ai voti

tutti quegli articoli su cui non vi potesse essere opposizione, ma se sorge un'opposizione sopra gli altri articoli, allora non si può più andare innanzi....

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze.** Si rimandi a domani.

**PRESIDENTE.** Vi sarebbe un mezzo termine che mi viene ora proposto, che sarebbe di passare al titolo secondo, alla tassa cioè d'insinuazione. Rimarrebbe così sospenso il titolo primo meno gli articoli già votati.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze.** Dimando di nuovo la parola non per insistere, ma per far osservare (e me ne appello ai membri del Senato che non dividono la mia opinione), che quando si adottasse il principio contrario al Ministero, non vi sarebbe modificazione alcuna da introdurre nella legge se non nel titolo relativo alla successione, dove sarebbe necessario di regolare la non deduzione dei debiti. Tutti gli altri articoli del titolo primo sono assolutamente indipendenti dalla questione che divide alcuni degli onorevoli preopinanti.

**PRESIDENTE.** Vi sono due proposizioni: o di passare al titolo 2°, o di progredire nella votazione del titolo 1°, cioè dell'articolo 4 e successivi.

Io metto ai voti in primo luogo la proposizione che pare più accettabile, che è quella di continuare la discussione della legge, sospendendo l'articolo 3.

Chi vuole sospendere la votazione dell'articolo 3 e passare all'articolo 4 si alzi.

(Il Senato approva.)

(Gli articoli dal 4° al 47° inclusivi sono approvati senza alcuna osservazione) — (Vedi vol. *Documenti*, pag. 880, 904.)

Con ciò è compiuto il capo primo del titolo secondo, che il Senato si era prefisso di votare.

Interpello quindi il Senato sull'ora in cui intende domani di congregarsi per compiere l'opera.

*Voci.* Ad un'ora.

**PRESIDENTE.** Oggi è riuscito bene a mezzodì.

*Voci.* A mezzodì! a mezzodì!

**PRESIDENTE.** Prevengo i signori senatori che un quarto d'ora dopo il mezzodì si farà l'appello nominale.

La seduta è levata alle ore 5.